SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

07A09010

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 settembre 2007, n. **185.**

Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti»;

Visto in particolare l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visti gli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevedono che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata, siano definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, le modalità di iscrizione allo stesso e di comunicazione delle informazioni, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, e sia istituito il comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, definendone la composizione ed il funzionamento;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere della Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del 31 maggio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 agosto 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 7 agosto 2007, n. UL/2007/7406.

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione del Registro e struttura organizzativa

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

3. Il Registro contiene una sezione recante le seguenti informazioni:

a) i dati comunicati dai soggetti obbligati all'atto dell'iscrizione al Registro presso la Camera di commercio, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

b) i dati comunicati dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

4. Il Registro contiene inoltre una sezione dedicata ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nella quale è riportato l'elenco dei predetti sistemi nonché le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 2.

Modalità di registrazione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro

1. Il Registro è predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di seguito Comitato di vigilanza e di controllo, che si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito APAT.

2. I dati del Registro di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono raccolti dalle camere di commercio, secondo le modalità di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7.

3. Le camere di commercio garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento attraverso l'interconnessione telematica

diretta ai sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai sistemi informativi dell'APAT, secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi così come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

4. Gli standard per la trasmissione dei dati sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tramite apposito accordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'APAT e l'Unione nazionale delle camere di commercio italiane.

Art. 3.

Iscrizione dei produttori al registro

1. L'iscrizione al Registro è effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.

2. L'iscrizione è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano.

3. L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione è sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato ai sensi del comma 1.

4. I produttori di AEE destinate ai nuclei domestici tenuti al finanziamento della gestione dei RAEE mediante sistemi collettivi ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si iscrivono al Registro successivamente all'adesione ad uno o più sistemi collettivi, relativi alla categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato; a tal fine il sistema informativo del Registro garantisce, al momento dell'iscrizione, la verifica automatica dell'avvenuta adesione al sistema collettivo.

5. All'atto dell'iscrizione al Registro il produttore deve indicare:

a) l'appartenenza ad una o più delle tipologie di attività definite all'articolo 3, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

b) lo specifico codice ISTAT di attività che lo individua come produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);

c) per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo, il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformità al disposto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

d) le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c)* e comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, specificando se l'organizzazione è su base individuale o collettiva;

e) l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell'Unione europea;

f) le informazioni relative all'entità e alle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

g) per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessa sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto.

6. Per peso effettivo di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica si intende il peso del prodotto, inclusi tutti gli accessori elettrici ed elettronici, al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici.

7. Qualora il produttore non disponga, al momento dell'iscrizione, dei dati effettivi sulla suddivisione delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la propria responsabilità una stima di tale suddivisione.

8. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.

9. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.

Art. 4.

Variazione dei dati di iscrizione al Registro

1. I produttori comunicano, con le medesime modalità previste all'articolo 3, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

Art. 5.

Oneri relativi all'istituzione del Registro e diritto di segreteria

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi all'istituzione del Registro sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151, del 2005, che ne stabilisce anche le modalità di versamento.

2. L'iscrizione al Registro è assoggettata all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto è fissato nella misura prevista per le denunce presentate al Registro delle imprese delle camere di commercio con modalità telematica.

Art. 6.

Comunicazione annuale dei produttori

1. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti ai commi 6 e 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994.

2. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo:

a) il numero e il peso effettivo o il solo peso effettivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformità al disposto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

b) il peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente; in caso di adesione ad un sistema collettivo, le predette informazioni sono comunicate dal sistema collettivo per conto di tutti i produttori ad esso aderenti.

Art. 7.

Modalità di raccolta e tipologia dei dati relativi ai sistemi collettivi

1. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio, ciascun sistema collettivo si iscrive al Registro di cui all'articolo 1 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o comunque prima che il sistema collettivo inizi ad operare nel mercato italiano, e comunica le seguenti informazioni:

a) i dati relativi alla sua costituzione;

b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivise nell'allegato lB del medesimo decreto legislativo, gestite;

c) le tipologie di RAEE gestite, secondo la seguente classificazione:

1. RAEE domestici storici
2. RAEE professionali storici
3. RAEE domestici nuovi
4. RAEE professionali nuovi
5. RAEE illuminazione

2. I sistemi collettivi comunicano al Registro ogni variazione dei dati di cui al comma 1.

3. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e controllo, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, con le modalità di cui all'articolo 6.

Art. 8.

Accesso ai dati

1. L'accesso alle informazioni è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e si esercita nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 9.

Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi

1. I sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici costituiti entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, ad istituire il Centro di coordinamento di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51.

2. Il Centro di coordinamento di cui al comma 1 è costituito in forma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, al quale partecipano tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, che aderiscono al Centro entro trenta giorni dalla loro costituzione.

3. Qualora per uno o più raggruppamenti di RAEE domestici di cui all'Allegato 1 si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che garantisca lo svolgimento in proprio dei servizi forniti dal Centro di coordinamento, tale sistema può essere, su valutazione del Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento. In tal caso il sistema collettivo unico è tenuto a presentare al Comitato di vigilanza e controllo e al Centro di coordinamento un programma annuale di prevenzione e attività relativo al raggruppamento o ai raggruppamenti di RAEE gestiti.

4. Possono partecipare al Centro di coordinamento anche i sistemi collettivi di gestione dei RAEE professionali.

Art. 10.

Compiti del centro di coordinamento

1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi

di gestione dei RAEE a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative e nell'ottica di massimizzare il riciclaggio/recupero di tali rifiuti.

2. In particolare, il Centro di coordinamento svolge le seguenti funzioni:

a) definisce con l'ANCI, tramite un accordo di programma, le condizioni generali per il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei RAEE raccolti nell'ambito del circuito domestico ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, raggruppati secondo quanto indicato nell'Allegato I, garantendo la razionalizzazione e l'omogeneità a livello territoriale dell'intervento;

b) definisce con l'ANCI e con le associazioni nazionali di categoria della distribuzione, tramite un accordo di programma, le condizioni alle quali il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei RAEE raccolti dai distributori ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, è effettuato direttamente presso i distributori medesimi;

c) stipula specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore;

d) assicura la necessaria cooperazione tra i diversi sistemi collettivi, in particolare di quelli che gestiscono la medesima categoria di RAEE di cui all'Allegato 1A al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

e) ottimizza uniformando le relative modalità e condizioni il sistema di raccolta, assicurando il ritiro dei RAEE dai centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e lo smistamento al sistema collettivo competente per il conferimento agli impianti di trattamento;

f) assicura la tempestività nella raccolta delle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine tecnologie telematiche;

g) assicura il monitoraggio dei flussi di RAEE, distinti per categoria di cui all'Allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, smistati ai sistemi collettivi, sulla base di modalità da definire d'intesa con l'APAT e il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

h) predispone per ciascun raggruppamento di RAEE di cui all'Allegato 1 un programma annuale di prevenzione e attività e lo trasmette al Comitato di vigilanza e controllo. Tale programma deve contenere indicazioni specifiche anche riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabiliti per ogni categoria dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

3. Il Centro di coordinamento trasmette annualmente i dati di cui alla lettera *f)* al Comitato di vigilanza e controllo e all'APAT ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

4. Il Centro di coordinamento può svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a società di servizi ed altri soggetti esterni, purché venga garantita la riservatezza dei dati trattati.

Art. 11.

Organizzazione del Centro di coordinamento

1. Sono organi del Centro:

a) l'Assemblea, composta da un rappresentante per ogni sistema collettivo;

b) il Comitato esecutivo, composto da cinque membri, tra cui il Presidente;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori contabili.

2. Il Presidente e il Comitato esecutivo nominati nell'atto costitutivo del Centro durano in carica per dodici mesi decorrenti dalla costituzione del Centro stesso.

3. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili.

4. Lo statuto del Centro di coordinamento è deliberato dall'assemblea e deve essere approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il Centro di coordinamento adotta uno o più regolamenti di funzionamento.

Art. 12.

Finanziamento delle attività del Centro di coordinamento

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Centro di coordinamento sono costituiti dai contributi dei soggetti partecipanti, da erogarsi secondo le modalità stabilite nello Statuto.

2. Qualora per uno o più raggruppamenti di RAEE si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, a seguito di parere favorevole da parte del Comitato di controllo e vigilanza come stabilito all'articolo 9, comma 3, del presente Regolamento, venga esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento tale sistema collettivo è anche esonerato dagli obblighi di finanziamento del Centro di coordinamento.

3. Qualora per uno o più raggruppamenti di RAEE si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, pur partecipando al Centro di coordinamento, dimostri di svolgere alcune delle proprie attività di gestione senza ricorrere ai servizi dello stesso, tale sistema è esonerato dagli obblighi di finanziamento del Centro per quanto attiene tali attività.

Art. 13.

Istituzione del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

2. Il Comitato è composto da tredici membri, di cui: 3 designati dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'industria dei quali almeno uno in rappresentanza del settore del recupero, 1 designato dalle Organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, 1 dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato, 1 dalle Organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione, 2 dalle Regioni, 1 dall'ANCI, 1 dall'UPI, 1 da Confservizi, 1 dalle Associazioni ambientaliste e 1 dalle Associazioni dei consumatori.

3. I membri del Comitato restano in carica quattro anni.

Art. 14.

Compiti del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE

1. Il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE svolge un compito di supporto del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. In particolare il Comitato di indirizzo monitora l'operatività, la funzionalità logistica e l'economicità, nonché l'attività di comunicazione, del sistema di gestione dei RAEE, inoltrando al Comitato di vigilanza e controllo le proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.

Art. 15.

Funzionamento del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE

1. Il Comitato d'indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti o dal Comitato di vigilanza e di controllo.

2. Il Comitato d'indirizzo può richiedere, a maggioranza dei componenti, la convocazione del Comitato di vigilanza e controllo per la discussione delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 14 e per la discussione di eventuali problematiche.

3. L'attività di segreteria del Comitato d'indirizzo è assicurata dalla segreteria del Comitato di vigilanza e di controllo.

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi al funzionamento del Comitato d'indirizzo sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato per tipo di apparecchiatura; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, che ne stabilisce anche le modalità di versamento.

Art. 16.

Regime transitorio di avvio

1. A decorrere dal 1° settembre 2007 e sino alla scadenza di centoventi giorni, non prorogabili, le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, inerenti gli obblighi di gestione e finanziamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da nuclei domestici sono attuate secondo un regime transitorio per assicurare l'avvio rapido ed efficace delle attività previste a carico dei produttori di AEE e dei sistemi collettivi da questi costituiti.

2. Contestualmente all'inizio del regime transitorio i Produttori di AEE attuano quanto previsto dall'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

3. Il regime transitorio di cui al comma 1 è definito mediante la stipula di un accordo di programma tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ANCI e le Organizzazioni nazionali di categoria dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

4. L'accordo di programma di cui al comma 3 definisce in particolare:

a) esclusivamente per il periodo transitorio, l'impegno dei comuni a continuare a farsi carico, sulla base dei servizi e delle strutture per la raccolta dei rifiuti urbani esistenti ed adeguate, di tutta la gestione sino al trattamento, al recupero e/o smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e dalla distribuzione presente sul proprio territorio, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;

b) il finanziamento del periodo transitorio mediante la determinazione di un importo forfetario a ristoro dei costi per le attività di trasporto dai Centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e di trattamento dei RAEE, che i produttori di AEE e dei sistemi collettivi da questi costituiti dovranno versare ai comuni alla fine del periodo transitorio. Una quota parte di tale importo sarà destinata alla realizzazione di centri di raccolta in aree non provviste;

c) l'onere di finanziamento di cui alla lettera *b)* sarà ripartito dai Sistemi collettivi aderenti al centro di coordinamento tra tutti i produttori di AEE che risulteranno iscritti al Registro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, al termine del periodo previsto dall'articolo 20, comma 3 dello stesso decreto legislativo.

5. Al termine del regime transitorio di cui al comma 1, il sistema è assicurato dall'Accordo di programma di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *a)* del presente decreto, che disciplina nell'ambito delle condizioni generali del servizio i livelli essenziali da erogare o le eventuali penali.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2007
Ufficio controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 151

ALLEGATO 1

(articolo 9, comma 3 e articolo 10 comma 2, lettere *a* e *h*)

Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

Raggruppamento 1 - Freddo e clima: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17.

Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 5 luglio 2005, n. 151: da 1.5 a 1.16 e 1.18.

Raggruppamento 3 - TV e Monitor.

Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al presente allegato.

Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: da 5.2 a 5.5.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo degli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2005, n. 175, supplemento ordinario.

«Art. 13 *(Obblighi di informazione)* — 1. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:

a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;

b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova;

c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse;

d) il significato del simbolo riportato nell'allegato 4;

e) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.

2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica, non è prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo.

3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche mette a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico, le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione. Dette informazioni indicano i diversi componenti e materiali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano all'interno delle apparecchiature stesse, nella misura in cui ciò è necessario per consentite ai centri di reimpiego ed agli impianti di trattamento e di riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del presente decreto.

4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, poste sul mercato a decorrere dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all'allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità per l'identificazione del produttore.

5. Nel caso in cui l'apposizione del il simbolo di cui al comma 4 sia resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell'apparecchiatura, il marchio stesso è apposto in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia.

6. I produttori comunicano al Registro di cui all'art. 14, con cadenza annuale e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso art. 13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.

7. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo n. 185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalità di cui al comma 6, comunicano al Registro previsto all'art. 14, le quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente, nonché le modalità di adempimento degli obblighi previsti all'art. 10, comma 3.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'art. 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonché di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni omogenee e uniformi condizioni operative.

9. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa i consumatori su:

a) le misure adottate dalla pubblica amministrazione affinché i consumatori contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi;

b) il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.».

«Art. 14 *(Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE).* — 1. Al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato di cui all'art. 10, comma 1, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, che hanno effettuato l'iscrizione di cui al comma 2. All'interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.

2. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione il produttore, come definito dall'art. 3, comma 1, lettera *m)*, deve indicare, qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE previsti dal presente decreto.

3. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro previsto al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di cui all'art. 15 l'elenco delle imprese identificate come produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sulla base dei codici di attività.».

«Art. 15 *(Comitato di vigilanza e di controllo e Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE).* — 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:

a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'art. 14, comma l, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso art. 14, comma 3;

b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'art. 13, commi 6 e 7;

c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera *b)*, le rispettive quote di mercato dei produttori;

d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera *b)* e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera *b)*;

e) vigilare affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio di cui all'art. 13, comma 4, e affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla conformità alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3;

f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'art. 9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all'art. 17.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'APAT e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera *d)*, il Comitato può avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza.

3. Il Comitato di cui al comma 1, i cui oneri di funzionamento sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle quote di mercato come individuate allo stesso comma 1, lettera *c)*, è composto da sei membri, di cui due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dei quali uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro delle attività produttive, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e uno dalla Conferenza Unificata. Il Comitato adotta apposito regolamento per il suo funzionamento.

4. Con il decreto previsto all'art. 13, comma 8, è, altresì, istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il Comitato previsto al comma 1 nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 14, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note alle premesse.

— Il comma 1, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, è il seguente:

«Art. 3 *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22 del 1999", inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;

c) "apparecchiature elettriche ed elettroniche usate": le apparecchiature di cui alla lettera *a)* che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

d) "prevenzione": le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;

e) "reimpiego": le operazioni per le quali i RAEE o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti;

f) "riciclaggio": il ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;

g) "recupero di energia": l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;

h) "recupero": le operazioni indicate all'allegato *C* del decreto legislativo n. 22 del 1997;

i) "smaltimento": le operazioni indicate all'allegato *B* del decreto legislativo n. 22 del 1997;

l) "trattamento": le attività eseguite dopo la consegna del RAEE ad un impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 o che ha effettuato la comunicazione di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono tutte o alcune delle seguenti attività: eliminazione degli inquinanti,

disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del RAEE;

m) "produttore": chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:

1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;

2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;

3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nel ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;

4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3);

n) "distributore": soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*;

o) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

p) "RAEE professionali": i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera *o)*;

q) "RAEE storici": i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;

r) "sostanze o preparati pericolosi": le sostanze o i preparati considerati pericolosi ai sensi della normativa vigente;

s) "accordo finanziario": qualsiasi contratto o accordo di prestito, di noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità di trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;

t) "centri di raccolta di RAEE": spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;

u) "raccolta separata": le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei RAEE presso i centri di raccolta.».

— Per il testo degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 151 del 2005 si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 10 del decreto legislativo n. 151 del 2005, è il seguente:

«Art. 10 *(Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici).* — 1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'art. 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici, provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE.

2. Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013 il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero e lo smaltimento.

3. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, si conformano agli obblighi del presente art. anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in conformità alle disposizioni adottate a livello comunitario.

4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1A è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo modalità individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

— Il comma 1, dell'art. 11, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è il seguente: «1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'art. 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.».

— Il comma 4, dell'art. 12, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è il seguente: «4. Il produttore adempie all'obbligo di cui al commi 1 e 2 individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151:

«Art. 20 *(Disposizioni transitorie e finali).* — 1. I titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di RAEE autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano, se necessario, domanda di adeguamento alle prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed adeguano gli impianti entro 12 mesi dalla presentazione della domanda. Nelle more dell'adeguamento è consentita la prosecuzione dell'attività.

2. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto, la provincia competente per territorio procede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attività di trattamento e di recupero di RAEE ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997. La provincia, se necessario, stabilisce le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, che comunque non possono essere superiori a 12 mesi, consentendo nelle more dell'adeguamento la prosecuzione dell'attività. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti l'attività è interrotta.

3. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 13, comma 8, effettuano, entro novanta giorni dalla stessa data, l'iscrizione prevista al comma 2 dello citato art. 14.

4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e, comunque entro e non oltre il

31 dicembre 2007, il finanziamento delle operazioni di cui all'art. 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'art. 10, comma 1.

5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 18, comma 19, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto.

4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2007, il finanziamento delle operazioni di cui all'art. 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'art. 10, comma 1.».

— Il comma 1, dell'art. 3, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è riportato nelle note all'art. 1.

— L'allegato 1A del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è il seguente:

«ALLEGATO 1A
(art. 2, comma 1)

Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto.

1. Grandi elettrodomestici.

2. Piccoli elettrodomestici.

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.

4. Apparecchiature di consumo.

5. Apparecchiature di illuminazione.

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni.

7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero.

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati.

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

10. Distributori automatici.».

— L'allegato 1B del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è il seguente:

«ALLEGATO 1B
(art. 2, comma 1)

Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini del presente decreto e che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A. L'elenco è esemplificativo e non esaustivo.

1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).

1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.

1.2 Frigoriferi.

1.3 Congelatori.

1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.

1.5 Lavatrici.

1.6 Asciugatrici.

1.7 Lavastoviglie.

1.8 Apparecchi per la cottura.

1.9 Stufe elettriche.

1.10 Piastre riscaldanti elettriche.

1.11 Forni a microonde.

1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.

1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.

1.14 Radiatori elettrici.

1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.

1.16 Ventilatori elettrici.

1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto ministeriale 2 gennaio 2003 del Ministro delle attività produttive.

1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1.

2.1 Aspirapolvere.

2.2 Scope meccaniche.

2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.

2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili.

2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.

2.6 Tostapane.

2.7 Friggitrici.

2.8 Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.

2.9 Coltelli elettrici.

2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.

2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.

2.12 Bilance.

3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1.

3.1 Trattamento dati centralizzato:

3.1.1 mainframe;

3.1.2 minicomputer;

3.1.3 stampanti.

3.2 Informatica individuale:

3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).

3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).

3.2.3 Notebook.

3.2.4 Agende elettroniche.

3.2.5 Stampanti.

3.2.6 Copiatrici.

3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.

3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.

3.2.9 Terminali e sistemi utenti.

3.2.10 Fax.

3.2.11 Telex.

3.2.12 Telefoni.

3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento.

3.2.14 Telefoni senza filo.

3.2.15 Telefoni cellulari.

3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.

4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1.

4.1 Apparecchi radio.

4.2 Apparecchi televisivi.

4.3 Videocamere.

4.4 Videoregistratori.

4.5 Registratori hi-fi.

4.6 Amplificatori audio.

4.7 Strumenti musicali.

4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.

5. Apparecchiature di illuminazione.

5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 10, comma 1.

5.2 Tubi fluorescenti.

5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.

5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.

5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).

6.1 Trapani.

6.2 Seghe.

6.3 Macchine per cucire.

6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.

6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.

6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.

6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.

6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.

7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.

7.2 Consolle di videogiochi portatili.

7.3 Videogiochi.

7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.

7.6 Macchine a gettoni.

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).

8.1 Apparecchi di radioterapia.

8.2 Apparecchi di cardiologia.

8.3 Apparecchi di dialisi.

8.4 Ventilatori polmonari.

8.5 Apparecchi di medicina nucleare.

8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.

8.7 Analizzatori.

8.8 Congelatori.

8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

9.1 Rivelatori di fumo.

9.2 Regolatori di calore.

9.3 Termostati.

9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.

9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.

10. Distributori automatici.

10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:

a) di bevande calde;

b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;

c) di prodotti solidi.

10.2 Distributori automatici di denaro contante.

10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.».

— Si riporta il testo degli articoli 6, 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151:

«Art. 6 *(Raccolta separata).* — 1. Entro la data di cui all'art. 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno:

a) i comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;

b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere *a)* e *c)* di quelle valutate non suscettibili di reimpiego;

c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere *a)* e *b)*, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.

2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere *a)* e *b)*, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

3. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera *a)*, previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.».

«Art. 11 *(Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici).* — 1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'art. 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.

2. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE di cui al comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti, che non comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al comma 1, il produttore non può indicare separatamente all'acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento.

4. Nel caso di vendita effettuata mediante comunicazione a distanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 3.».

«Art. 12 *(Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali).* — 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.

2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi.

3. Le apparecchiature di cui al comma 2 non sono equivalenti nel caso in cui il peso dell'apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell'apparecchiatura consegnata.

4. Il produttore adempie all'obbligo di cui ai commi 1 e 2 individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.

5. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE professionali di cui al comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti definite con il decreto di cui all'art. 11, comma 2.

6. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto.».

Nota all'art. 5:

— I commi 3 e 4 dell'art. 19, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono i seguenti:

«3. Gli oneri relativi alla attività di monitoraggio di cui all'art. 9, comma 5, nonché quelli relativi alla istituzione del registro di cui all'art. 14 ed al funzionamento dei comitati di cui all'art. 15 sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle rispettive quote di mercato.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonché le relative modalità di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 2, nonché le relative modalità di versamento.».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è riportato nelle note alle premesse.

— La legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1994, n. 24.

— L'Allegato 1A del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è riportato nelle note all'art. 3.

— L'Allegato 1B del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è riportato nelle note all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— L'Allegato 1A del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è riportato nelle note all'art. 3.

— L'Allegato 1B del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è riportato nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 8:

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 13, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 15 del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 3.

L'art. 187, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O., è il seguente:

«Art. 187 *(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi).* — 1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'art. 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'art. 178, comma 2.».

— L'Allegato 1A, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è riportato nelle note all'art. 3.

— L'art. 15, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 9, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è il seguente:

«Art. 9 *(Recupero dei RAEE).* — 1. Entro la data di cui all'art. 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, in maniera uniforme sul territorio nazionale, su base individuale o collettiva, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata ai sensi dell'art. 6 conformi alle disposizioni vigenti in materia, privilegiando il reimpiego degli apparecchi interi. Detti apparecchi fino al 31 dicembre 2008 non sono calcolati ai fini del computo degli obiettivi di cui al comma 2.

2. Entro il 31 dicembre 2006, con riferimento ai RAEE avviati al trattamento ai sensi dell'art. 8, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno all'80% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 75% in peso medio, per apparecchio;

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio;

c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno al 70% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 50% in peso medio per apparecchio;

d) per tutti i rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno l'80% in peso di tali sorgenti luminose.

3. I titolari degli impianti di trattamento di RAEE annotano, su apposita sezione del registro di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, suddivisa nelle categorie di cui all'allegato 1A, il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita. I titolari degli impianti di recupero e di riciclaggio di RAEE annotano, nella citata sezione, in entrata, il peso dei RAEE, nonché dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate.

4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche gli esportatori di RAEE, specificando la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.

5. L'APAT assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione contenente i dati di cui al comma 4. Il Ministero dell'ambiente rende accessibili i risultati relativi al raggiungimento di detti obiettivi. I costi relativi al monitoraggio sono a carico dei produttori sulla base delle quote di mercato di cui all'art. 15, comma 1, lettera *c).*

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, adegua gli obiettivi di recupero, di reimpiego e di riciclaggio in conformità alle decisioni intervenute in sede comunitaria.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento.».

Nota all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 15, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 14:

— L'art. 15 del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 19, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 3.

— L'art. 14, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è riportato nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 3.

07G0201

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007.

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad assumere 50.000 unità di personale docente ed educativo e 10.000 unità di personale ATA, ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 2007, n. 449.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino della attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, che, nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero della pubblica istruzione, nonché il comma 7 del medesimo art. 1 che ha previsto il trasferimento al citato Ministero della pubblica istruzione, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), il cui art. 1, comma 605, lettera *c)*, prevede la definizione di un piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2007/2009 per complessive 150.000 unità di personale docente e 20.000 unità di personale ATA, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato;

Visto il successivo comma 606 della stessa legge che stabilisce che il decreto concernente la materia di cui alla lettera *c)* del citato comma 605, è adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 17 luglio 2007, in corso di perfezionamento, il quale, nel definire una programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni scolastici compresi nel triennio 2007/2009, in attuazione dell'art. 1, commi 605, lettera *c)*, e 606, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede, per l'anno scolastico 2007/2008, l'assunzione di 50.000 unità di personale docente ed educativo, comprensive delle 10.000 previste dal decreto interministeriale 18 ottobre 2005, n. 79, e 10.000 di personale ATA;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2001, n. 333, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinario avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

Vista la legge 4 giugno 2004, n. 143, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di stato e di università;

Vista la nota n. 12816 del 20 giugno 2007 con la quale il Ministero della pubblica istruzione sollecita, nelle more del perfezionamento del suindicato decreto interministeriale, l'autorizzazione all'assunzione di 50.000 unità di personale docente ed educativo e 10.000 unità di personale ATA, per l'anno scolastico 2007/2008;

Considerata la disponibilità e la vacanza dei suddetti posti, nelle dotazioni organiche del personale docente e del personale ATA, per l'anno scolastico 2007/2008, nonché la necessità ed urgenza di coprirli per assicurare l'ordinario avvio dell'anno scolastico 2007/2008;

Visto l'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), il quale esclude il comparto scuola dal divieto per le amministrazioni dello Stato di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato;

Visto l'art. 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come successivamente modificato ed integrato, in materia di procedure di autorizzazione ad assumere;

Vista la nota n. 19321 del 31 luglio 2007 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere favorevole all'assunzione del personale docente, educativo ed ATA di cui trattasi;

Ritenuto di poter autorizzare l'assunzione, per l'anno scolastico 2007/2008, delle 50.000 unità di personale docente ed educativo, comprensive delle 10.000 unità previste dal citato decreto interministeriale del 18 ottobre 2005, n. 79, e delle 10.000 unità di personale ATA;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

Sulla proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ad assumere, con decorrenza, a tutti gli effetti, dall'anno scolastico 2007-2008, n. 50.000 unità di personale docente ed educativo, comprensive delle 10.000 unità di personale previste dal decreto interministeriale del 18 ottobre 2005, n. 79, e 10.000 unità di personale ATA.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 216

07A09285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 2007.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Terme Vigliatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 dicembre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 3 gennaio 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Terme Vigliatore (Messina) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Considerato che il dottor Piero Ucci, nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Terme Vigliatore con il citato decreto in data 23 dicembre 2005, ha chiesto di essere sollevato dall'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Decreta:

Il dottor Enrico Galeani, viceprefetto, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Terme Vigliatore (Messina) in sostituzione del dottor Piero Ucci, prefetto.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2007
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 388

07A09355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Lusciano e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Lusciano (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 giugno 2004, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai componenti organi investigativi;

Considerato che tali ingerenza espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Lusciano;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Lusciano, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lusciano (Caserta) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Lusciano (Caserta) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Giacomo Barbato, viceprefetto;

dott. Giuseppe Castaldo, viceprefetto;

dott. Michele Albertini, dirigente II fascia.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2007
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 387

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Lusciano (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 giugno 2004, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il comune di Lusciano, da tempo interessato da gravi fenomenologie criminali a causa della presenza di alcuni clan camorristici che controllano buona parte del territorio era già stato interessato, nell'anno 1992, da un provvedimento di scioglimento degli organi amministrativi per ingerenze della criminalità organizzata nella vita dell'ente.

In relazione all'esito di attività investigative condotte sul territorio, dalle quali sono emerse situazioni di diffusa illegalità astrattamente riconducibili a forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'ente, il Prefetto di Caserta ha disposto, con provvedimento del 7 aprile 2006, l'accesso presso il comune di Lusciano ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

L'esistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata è emersa nel corso degli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso e confluiti nella relazione commissariale del 3 settembre 2007 che hanno messo in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte dell'amministrazione risultano favorite da una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali od a soggetti ad esse contigui.

Gli aspetti di condizionamento risultano evidenti negli atti con i quali è stato violato il principio generale di separazione tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e l'attività di gestione affidata all'apparato burocratico, in particolare in alcune delibere adottate dalla giunta ma che in realtà sarebbero di competenza dell'apparato gestionale con le quali vengono dettate disposizioni specifiche per l'assegnazione dei lavori.

La tolleranza e la connivenza dell'apparato politico con dipendenti che non garantiscono la trasparenza ed il buon andamento della pubblica amministrazione sono peraltro chiaramente manifeste negli atti con i quali è stata affidata la responsabilità degli apparati burocratici - amministrativi ad elementi controindicati. Emblematico al riguardo è il conferimento con decreto del Sindaco dell'incarico di responsabile del settore protezione civile ed ambientale ad un funzionario che negli scorsi anni è stato rinviato a giudizio per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio in concorso e rapina ed inoltre interessato nel 2006 ad un'ulteriore richiesta di rinvio a giudizio per i reati di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici continuata in concorso.

In materia di appalti di opere pubbliche e servizi la commissione di accesso ha evidenziato una gestione amministrativa caratterizzata da gravi irregolarità ed inadempienze.

Come evidenziato le varie delibere adottate dalla giunta su materie di competenza dell'apparato burocratico, con le quali vengono dettate disposizioni specifiche per l'assegnazione dei lavori, si sono risolte in favore di soggetti appartenenti o comunque legati alla locale criminalità organizzata.

Particolarmente rilevante a tal riguardo è il procedimento relativo alla gara di appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica. La commissione d'accesso ha evidenziato che la determina del responsabile del servizio di indizione della gara d'appalto veniva revocata con un atto della giunta e non con un'altra determina del responsabile del servizio come sarebbe dovuto accadere, circostanza che consentiva alla ditta già affidataria del servizio di beneficiare di due proroghe consecutive. Alla gara, successivamente indetta, partecipava una sola ditta, anche in considerazione del fatto che la procedura di pubblicazione, contrariamente a quanto previsto, è rimasta circoscritta in ambito locale anziché europeo come invece richiesto. Dalle informazioni acquisite dalle forze dell'ordine sono emersi elementi sintomatici sia nei confronti della ditta beneficiaria delle proroghe che di quella aggiudicataria.

Un'ulteriore vicenda dalla quale si evince l'intreccio dei rapporti tra amministrazione e locali consorterie è quella concernente il completamento dei lavori di una delle vie del comune.

In tale occasione con delibera della giunta, che anche in questo caso deve ritenersi illegittima sotto il profilo della competenza in quanto la stessa attiene ad atti di natura gestionale, venivano dettate precise disposizioni all'ufficio tecnico sia per quanto riguarda il professionista a cui conferire l'incarico di redazione del nuovo progetto sia per quanto riguarda la ditta che, mediante trattativa privata, doveva essere assegnataria dei lavori. Dalle informazioni acquisite dall'organo ispettivo, il titolare della società assegnataria, in passato tratto in arresto, risulta legato da vincoli parentali ad elementi di spicco della locale criminalità organizzata.

La commissione d'accesso ha inoltre evidenziato che in alcune gare d'appalto, le cui procedure hanno peraltro evidenziato numerosi profili di illegittimità, le ditte risultate aggiudicatarie hanno successivamente rinunciato all'esecuzione dei lavori, adducendo futili motivazioni e senza che nei confronti delle stesse ditte rinunciatarie fosse applicata alcuna penale o incameramento di quota parte della sanzione, mentre a carico degli amministratori delle società poi risultate aggiudicatarie sono stati evidenziati elementi di collegamento con esponenti di organizzazioni camorristiche locali.

Anche nei casi in cui viene fatto ricorso alle procedure di somma urgenza le stesse risultano carenti per quanto riguarda la motivazione che giustifica il ricorso a tale eccezionale strumento, mentre con riferimento alle rare procedure d'appalto è stata inoltre riscontrata una partecipazione oggettivamente limitata a poche imprese, che lascia presupporre il carattere fittizio delle gare, nel chiaro intento di conferire apparente legalità all'affidamento esperito.

L'attività di verifica sul piano deliberativo e provvedimentale posta in essere dalla commissione d'accesso, ha inequivocabilmente evidenziato convergenti elementi sintomatici della tendenza a favorire e soddisfare gli interessi di gruppi affaristici legati alla criminalità organizzata da parte degli organi elettivi dell'ente, oltre che dei vertici dell'apparato burocratico.

Le indagini ispettive effettuate dalla commissione di accesso hanno conseguentemente accertato come le locali organizzazioni criminali, favorite dalla particolare situazione ambientale che come evidenziato è caratterizzata da una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, e frequentazioni tra amministratori comunali ed esponenti delle locali consorterie criminali, siano riuscite ad ingerirsi nella vita politico - amministrativa dell'ente configurando un concreto sviamento dell'attività comunale nel perseguimento degli interessi dell'intera collettività.

L'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni incide peraltro in modo fortemente negativo sulle legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

Pertanto il prefetto di Caserta, con relazione del 7 settembre 2007, ha proposto l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La descritta situazione di condizionamento necessita che, da parte dello Stato, sia posto in essere un intervento mirato al ripristino della legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni indicate per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si formula rituale proposta per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Lusciano (Caserta).

Roma, 9 ottobre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A09356

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Osorio Maricela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma. 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Osorio Maricela nata il 18 agosto 1969 a San Jose de la Boca (Messico), cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale di psicologo conseguito in Messico, come attestato dal «Colegio de Academicos de Psicologia Iztacala» cui la richiedente risulta iscritta dal 1998, ai fini dell'accesso all'albo - sezione A - e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad Nacional Autonoma de Mexico» nel 1993;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 maggio e 15 giugno 2006, e del 12 aprile e 22 giugno 2007;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sezione A dell'albo e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Osorio Maricela, nata il 18 agosto 1969 a San Jose de la Boca (Messico), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione di psicologo.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) psicologia generale; 2) valutazione psicometrica; 3) psicologia del lavoro; 4) legislazione e deontologla professionale.

Art. 4.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

07A09353

DECRETO 11 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Sillerova Novakova Jirina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Sillerova Novakova Jirina nata il 30 gennaio 1967 a Cheb (Repubblica Ceca), cittadina ceca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del propri titolo accademico professionale di «Inzenyr» conseguito presso il Politecnico di Praga nel 1990, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale - e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato altresì che la richiedente ha dimostrato di possedere esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza dì Servizi nelle sedute del 22 giugno 2007 e del 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso con nota scritta;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Sillerova Novakova Jirina, nata il 30 gennaio 1967 a Cheb (Repubblica Ceca), cittadina ceca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) strade, ferrovie e aeroporti, 2) costruzioni idrauliche e marittime.

Roma, 11 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A09354

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 ottobre 2007.

Approvazione dei nuovi distintivi di qualifica e dei distintivi metallici di riconoscimento per il personale dei ruoli dei Vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che reca l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in particolare le disposizioni concernenti i ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto;

Visto l'art. 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che demanda a un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di uso delle uniformi, degli equipaggiamenti individuali, dei distintivi di qualifica e dei distintivi metallici di riconoscimento del personale appartenente al ruolo operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, «Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» che individua e disciplina le qualifiche del personale volontario;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 aprile 2006 recante «Distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» per i ruoli dei direttivi e dei dirigenti e per il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2002, concernente l'individuazione dello stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato di dover tenere conto delle innovazioni ordinamentali ed organizzative che hanno interessato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui ai citati decreti legislativi;

Considerato di dover integrare il decreto del Ministro dell'interno del 12 aprile 2006 recante «Distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» con l'introduzione dei distintivi di qualifica per il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché per il personale volontario di cui all'art. 3 del summenzionato decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76;

Ritenuto, pertanto, di individuare i nuovi distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da apporre sulle uniformi, in modo da istituirne di nuovi, modificarne quelli già in uso in relazione alle funzioni esercitate e alle nuove denominazioni delle qualifiche;

Ritenuto, tra l'altro, di individuare un distintivo metallico di riconoscimento per tutto il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio di istituto in abito civile;

Decreta:

Art. 1.

1. I distintivi di qualifica del ruolo dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto con riferimento rispettivamente alle qualifiche di vigile del fuoco, vigile del fuoco qualificato, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco coordinatore, capo squadra, capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche riportate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il personale volontario ha i distintivi, riferiti alle qualifiche di vigile del fuoco volontario, capo squadra volontario e capo reparto volontario, similari a quelli del personale permanente, integrati dalla scritta «VOLONTARIO», come riportato nell'allegato *A*.

Art. 2.

1. I fregi da braccio, da apporre sull'uniforme da intervento, sono previsti per tutti i ruoli e le qualifiche del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed hanno forma semiellittica conformemente ai modelli ed ai colori riportati nell'allegato *B*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 3.

1. Il distintivo metallico di riconoscimento per tutto il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio di istituto in abito civile, è determinato nella foggia e nelle caratteristiche riportate nell'allegato *C*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 4.

1. L'uso, le specifiche tecniche, le dimensioni dei distintivi di qualifica e dei fregi, di appartenenza e di specialità, nonché l'uso dei segni onorifici sono regolati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2007

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO *A*

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEI CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO

I distintivi di qualifica da indossare sull'uniforme hanno le caratteristiche pari a quelle stabilite con D.M. 12 aprile 2006 per il ruolo dei direttivi e dei dirigenti e per il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, ma privi della punta di fiamma riportanti i seguenti simboli e colori, distinti per qualifiche.

RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO

Sul campo color verde, rifinito con bordatura a colore, riportante al centro i seguenti elementi di caratterizzazione :

VIGILE DEL FUOCO	Nessun gallone
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	Un gallone a forma di V color argento
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	Due galloni a forma di V color argento
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	Tre galloni a forma di V color argento

RUOLO DEI CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO
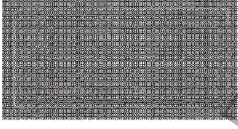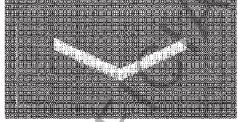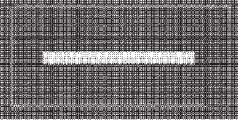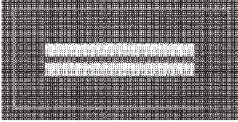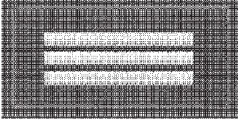
Sul campo color rosso, rifinito con bordatura a colore, riportante al centro i seguenti elementi di caratterizzazione :

CAPO SQUADRA	Un gallone color argento
CAPO SQUADRA ESPERTO	Due galloni color argento
CAPO REPARTO	Tre galloni color argento
CAPO REPARTO ESPERTO	Quattro galloni color argento

PERSONALE VOLONTARIO

Il personale volontario ha i distintivi, riferiti alle sole qualifiche di vigile del fuoco volontario, capo squadra volontario e capo reparto volontario, similari a quelli del personale permanente, integrati dalla scritta "VOLONTARIO".

TAVOLA ALLEGATO *A*

RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO	
VIGILE DEL FUOCO	
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	
RUOLO DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI REPARTO	
CAPO SQUADRA	
CAPO SQUADRA ESPERTO	
CAPO REPARTO	
CAPO REPARTO ESPERTO	

PERSONALE VOLONTARIO	
VIGILE DEL FUOCO VOLONTARIO	
CAPO SQUADRA VOLONTARIO	
CAPO REPARTO VOLONTARIO	

ALLEGATO *B*

FOGGIA DEI FREGI DA BRACCIO PER TUTTI I RUOLI E LE QUALIFICHE DEL PERSONALE OPERATIVO

I fregi da braccio, da apporre sull'uniforme da intervento, hanno forma semiellittica e stemma del Corpo nazionale in posizione centrale e semiellisse interna avente sfondo di colore differenziato a seconda del ruolo di appartenenza come da tabella seguente:

RUOLO	COLORAZIONE SFONDO SEMIELLISSE INTERNA
VIGILI DEL FUOCO	Verde scuro
CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO	Rosso
ISPETTORI E SOSTITUTI DIRETTORI	Blu
DIRETTIVI	Argento
DIRIGENTI	Oro

La scritta "VIGILI DEL FUOCO" è, per tutti i ruoli, riportata in lettere maiuscole di colore rosso sul contorno esterno con sfondo bianco.
Per le qualifiche di vigile del fuoco volontario, capo squadra volontario, capo reparto volontario e funzionario tecnico antincendi volontario, la predetta scritta è costituita da "VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI".
In basso, sono riportati tre settori, raffiguranti la bandiera italiana (verde, bianco, rosso), dello spessore di millimetri 6.
La qualifica rivestita è riportata sopra la bandiera italiana, in un settore di millimetri 6, con sfondo bianco, in lettere maiuscole di colore rosso.

TAVOLA ALLEGATO *B*

RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO	
* VIGILE DEL FUOCO VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO VIGILE DEL FUOCO ESPERTO VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	
RUOLO DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI REPARTO	
* CAPO SQUADRA CAPO SQUADRA ESPERTO CAPO REPARTO CAPO REPARTO ESPERTO	
RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI	
* VICE ISPETTORE ANTINCENDI ISPETTORE ANTINCENDI ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	
RUOLO DEI DIRETTIVI	
* VICE DIRETTORE DIRETTORE DIRETTORE -VICEDIRIGENTE	
RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI	
* VICE DIRETTORE MEDICO DIRETTORE MEDICO DIRETTORE MEDICO -VICEDIRIGENTE	

RUOLO DEI DIRIGENTI	
* PRIMO DIRIGENTE DIRIGENTE SUPERIORE DIRIGENTE GENERALE	
RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI	
* PRIMO DIRIGENTE MEDICO DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO	
PERSONALE VOLONTARIO	
* VIGILE VOLONTARIO	
* CAPO SQUADRA VOLONTARIO CAPO REPARTO VOLONTARIO	
* FUNZIONARIO TECNICO ANTINCENDI VOLONTARIO	

ALLEGATO *C*

DESCRIZIONE DEL DISTINTIVO METALLICO DI RICONOSCIMENTO (PLACCA) CON SCRITTA "VIGILI DEL FUOCO" COMPLETO DI PORTAPLACCA E CINTURINO DA COLLO

La placca è costituita da uno scudo dorato in ottone, modellato con effetto a rilievo comprendente il bordo esterno della placca e lo stemma della Repubblica Italiana.

E' di forma ovale inscrivibile in un rettangolo delle dimensioni di millimetri 60 di base e millimetri 70 di altezza.

L'inserto, in metallo nichelato di argento, è stampato con effetto tessuto "Guillonché", al fine di evitare la contraffazione ed è fissato sullo scudo dorato mediante biadesivo ad alta tenuta.

La targhetta è posizionata nella parte superiore della placca, fissata mediante la ribaditura di due perni estrusi. E' in ottone ed è smaltata con smalto acrilico di colore rosso (RAL 3000).

Il film fluorescente è in PVC di colore giallo chiaro a luminescenza verde chiaro, posto al di sotto dell'inserto codice di identificazione, allo scopo di rendere visibile il numero di identificazione, composto da sei cifre unico e progressivo, anche in zona di penombra e oscurità.

La piastrina numerata è in ottone dorato, posizionata sopra il film fluorescente ed applicata alla parte posteriore dello scudo.

La molla di fissaggio, in lamina di bronzo, è applicata nella parte posteriore dello scudo mediante ripiegatura di quattro linguette ed ha funzione polivalente, in quanto permette l'inserimento della placca in un'opportuna custodia, nella cintura o nel taschino oppure nell'apposito cinturino da collo.

07A09291

DECRETO 25 ottobre 2007.

Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2005, recante «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio», in particolare il comma 2 dell'art. 2 e il comma 2 dell'art. 3;

Vista la decisione 2007/348/CE del 15 maggio 2007 della Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione per quanto riguarda i pannelli a base di legno;

Vista la decisione 2006/751/CE del 27 ottobre 2006 della Commissione dell'Unione europea che modifica la decisione 200/147/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione;

Vista la decisione 2006/673/CE del 5 ottobre 2006 della Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione per quanto riguarda i pannelli in cartongesso;

Vista la decisione 2006/213/CE del 6 marzo 2006 della Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione al fuoco per alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio;

Vista la decisione 2005/610/CE del 9 agosto 2005 della Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione al fuoco per taluni prodotti da costruzione;

Ravvisata la necessità di aggiornare gli allegati *A* e *C* del citato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005;

Sentito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato *A* del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005, citato in premessa, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

1. L'allegato *C* del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO 1

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Quando la condizione di uso finale di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale d'origine (oppure in un'area definita), il prodotto va classificato in base alla sua reazione al fuoco, secondo il sistema di classificazione di cui alle seguenti tabelle 1, 2 e 3.
I prodotti sono considerati in relazione alle loro condizioni di applicazione finale.
Se la classificazione basata sulle metodologie di prova e sui criteri elencati nelle suddette tabelle si rivela inadeguata, si possono definire uno o più scenari di riferimento (prove in scala rappresentative che riproducano uno o più scenari di rischio) secondo una procedura di classificazione che preveda prove alternative.

Simboli

(Le caratteristiche sono definite con riferimento all'appropriato metodo di prova)

ΔT	Aumento di temperatura
Δm	Perdita di massa
t_f	Durata dell'incendio
PCS	Potenziale calorifico lordo
FIGRA	Tasso di incremento dell'incendio
THR_{600s}	Rilascio totale di calore
LFS	Propagazione laterale del fuoco
SMOGRA	Tasso di incremento del fumo
TSP_{600s}	Produzione totale di fumo
Fs	Propagazione del fuoco

Definizioni

«Materiale»: una singola sostanza di base o una miscela di sostanze uniformemente distribuite, ad esempio metallo, pietra, legno, calcestruzzo, lana di roccia con leganti uniformemente distribuiti, polimeri.

«Prodotto omogeneo»: un prodotto che consiste di un unico materiale e che presenta a tutti i livelli densità e composizione uniformi.

«Prodotto non omogeneo»: un prodotto che non possiede i requisiti dei prodotti omogenei. Esso si compone di uno o più componenti sostanziali e/o non sostanziali.

«Componente sostanziale»: un materiale che costituisce un elemento significativo nella composizione di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area $\geq 1{,}0$ kg/m^2 e spessore $\geq 1{,}0$ mm è considerato un componente sostanziale.

«Componente non sostanziale»: un materiale che non costituisce una parte significativa di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area < 1,0 kg/m^2 o spessore < 1,0 mm è considerato un componente non sostanziale.

Due o più rivestimenti non sostanziali adiacenti (ovvero non separati da alcun componente sostanziale) sono considerati come un componente non sostanziale e, pertanto, devono soddisfare in toto i requisiti previsti per i rivestimenti che sono componenti non sostanziali.

Tra i componenti non sostanziali si distingue tra componenti non sostanziali interni e componenti non sostanziali esterni, definiti come segue:

«Componente non sostanziale interno»: un componente non sostanziale che è rivestito su ambedue i lati da almeno un componente sostanziale.

«Componente non sostanziale esterno»: un componente non sostanziale che non è rivestito su un lato da un componente sostanziale.

TABELLA 1

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE AD ECCEZIONE DEI PAVIMENTI, DEI PRODOTTI DI FORMA LIMEARE DESTINATI ALL'ISOLAMENTO TERMICO, DEI CAVI ELETTRICI (*)

CLASSE	METODO(I) DI PROVA	CRITERI DI CLASSIFICAZIONE	CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA
A1	EN ISO 1182 [1]; e	$\Delta T \leq 30$ °C; e $\Delta m \leq 50$ % e $t_f = 0$ (cioè incendio non persistente)	–
	EN ISO 1716	PCS ≤ 2,0 MJ.kg^{-} [1]; e PCS ≤ 2,0 MJkg^{-1} [2] [2a]; e PCS ≤ 1,4 MJ.m^{-2} [3]; e PCS ≤ 2,0 MJ.kg^{-} [4]	–
A2	EN ISO 1182 [1]; o	$\Delta T \leq 50$ °C; e $\Delta m \leq 50$ %; e $t_f \leq 20$s	–
	EN ISO 1716; e	PCS ≤ 3,0 MJ.kg^{-} [1]; e PCS ≤ 4,0 MJ.m^{-2} [2] PCS ≤ 4,0 MJ.m^{-2} [3] PCS ≤ 3,0 MJ.kg^{-} [4]	–
	EN 13823 (SBI)	FIGRA ≤ 120 W.s^{-1}; e LFS < margine del campione; e $THR_{600s} \leq 7,5$ MJ	Produzione di fumo [5]; e Gocce/particelle ardenti [6]
B	EN 13823 (SBI); e	FIGRA ≤ 120 W.s^{-1}; e LFS < margine del campione; e $THR_{600s} \leq 7,5$ MJ	Produzione di fumo [5]; e

CLASSE	METODO(I) DI PROVA	CRITERI DI CLASSIFICAZIONE	CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA
	EN ISO 11925-2[(8)]: *Esposizione = 30s*	Fs ≤ 150 mm entro 60s	Gocce/particelle ardenti [(6)]
C	EN 13823 (SBI); e	FIGRA ≤ 250 $W.s^{-1}$; e LFS < margine del campione; e THR_{600s} ≤ 15 MJ	Produzione di fumo [(5)]; e Gocce/particelle ardenti [(6)]
	EN ISO 11925-2[(8)]: *Esposizione = 30s*	Fs ≤ 150 mm entro 60s	
D	EN 13823 (SBI); e	FIGRA ≤ 750 $W.s^{-1}$	Produzione di fumo [(5)]; e Gocce/particelle ardenti [(6)]
	EN ISO 11925-2[(8)]: *Esposizione = 30s*	Fs ≤ 150 mm entro 60s	
E	EN ISO 11925-2[(8)]: *Esposizione = 15s*	Fs ≤ 150 mm entro 20s	Gocce/particelle ardenti [(7)]
F	Reazione non determinata		

(*) Le classi di cui alla presente tabella sono attribuite in conformità a quanto specificato nella norma EN 13501-1

(1) Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei.

(2) Per qualsiasi componente esterno non sostanziale di prodotti non omogenei.

(2a) Alternativamente, qualsiasi componente esterno non sostanziale avente un PCS ≤ 2,0 $MJ.m^{-2}$, purchè il prodotto soddisfi i seguenti criteri di EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20 $W.s^{-1}$; e LFS < margine del campione; e THR_{600s} ≤ 4,0 MJ; e s1; e d0.

(3) Per qualsiasi componente interno non sostanziale di prodotti non omogenei.

(4) Per il prodotto nel suo insieme.

(5) s1 = SMOGRA ≤ $30m^2.s^{-2}$ e TSP_{600S} ≤ $50m^2$; s2 = SMOGRA ≤ $180m^2.s^{-2}$ e TSP_{600S} ≤ $200m^2$; s3 = non s1 o s2.

(6) d0 = assenza di gocce/particelle ardenti in EN 13823 (SBI) entro 600s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti di durata superiore a 10s in EN 13823 (SBI) entro 600s; d2 = non d0 o d1; la combustione della carta in EN ISO 11925-2 dà luogo a una classificazione in d2.

(7) Superamento della prova = assenza di combustione della carta (non classificato). Mancato superamento della prova = combustione della carta (classificato in d2).

(8) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).

TABELLA 2

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER I PAVIMENTI (*)

CLASSE	METODO(I) DI PROVA	CRITERI DI CLASSIFICAZIONE	CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA
A1$_{FL}$	EN ISO 1182 [(1)]; e	$\Delta T \le 30$ °C; e $\Delta m \le 50$ % e $t_f = 0$ (cioè incendio non continuo)	–
	EN ISO 1716	PCS ≤ 2,0 MJ.kg^{-1} [(1)]; e PCS ≤ 2,0 MJkg^{-1} [(2)]; PCS ≤ 1,4 MJ.m^{-2} [(3)]; PCS ≤ 2,0 MJ.kg^{-1} [(4)]	–
A2$_{FL}$	EN ISO 1182 [(1)]; o	$\Delta T \le 50$ °C; e $\Delta m \le 50$ %; e $t_f \le 20$s	–
	EN ISO 1716; e	PCS ≤ 3,0 MJ.kg^{-1} [(1)]; e PCS ≤ 4,0 MJ.m^{-2} [(2)] PCS ≤ 4,0 MJ.m^{-2} [(3)] PCS ≤ 3,0 MJ.kg^{-1} [(4)]	–
	EN 9239-1 [(5)]	Flusso critico [(6)] ≥ 8,0 kW.m^{-2}	Produzione di fumo [(7)]
B$_{FL}$	EN 9239-1 [(5)] e	Flusso critico [(6)] ≥ 8,0 kW.m^{-2} Fs ≤ 150 mm entro 20 secondi	Produzione di fumo [(7)];
	EN ISO 11925-2 [(8)]: *Esposizione – 15s*	Fs ≤ 150 mm entro 20s	
C$_{FL}$	EN 9239-1 [(5)] e	Flusso critico [(6)] ≥ 4,5 kW.m^{-2}	Produzione di fumo [(7)]
	EN ISO 11925-2 [(8)]: *Esposizione = 15s*	Fs ≤ 150 mm entro 20 secondi	
D$_{FL}$	EN 9239-1 [(5)] e	Flusso critico [(6)] ≥ 3,0 kW.m^{-2}	Produzione di fumo [(7)];
	EN ISO 11925-2 [(8)]: *Esposizione = 15s*	Fs ≤ 150 mm entro 20 secondi	
E$_{FL}$	EN ISO 11925-2 [(8)]: *Esposizione = 15s*	Fs ≤ 150 mm entro 20s	
F$_{FL}$	Reazioni non determinate		

(*) Le classi di cui alla presente tabella sono attribuite in conformità a quanto specificato nella norma EN 13501-1

(1) Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei.

(2) Per qualsiasi componente esterno non sostanziale di prodotti non omogenei.

(3) Per qualsiasi componente interno non sostanziale di prodotti non omogenei.

(4) Per il prodotto nel suo insieme.

(5) Durata della prova = 30 minuti.

(6) Per flusso critico si intende il flusso radiante che determina lo spegnimento della fiamma o il flusso radiante dopo una prova di 30 minuti, a seconda di quale sia il minore (cioè il flusso corrispondente alla maggiore ampiezza di propagazione del fuoco).

(7) s1 = Fumo ≤ 750 %.min; s2 = non s1.

(8) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).

Tabella 3

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER I PRODOTTI DI FORMA LINEARE DESTINATI ALL'ISOLAMENTO TERMICO (*)

CLASSE	METODO(I) DI PROVA	CRITERI DI CLASSIFICAZIONE	CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA
$A1_L$	EN ISO 1182 [1]; e	$\Delta T \le 30$ °C; e $\Delta m \le 50$ % e $t_f = 0$ (cioè incendio non persistente)	–
	EN ISO 1716	PCS ≤ 2,0 MJ.kg^{-1} [1]; e PCS ≤ 2,0 MJ.kg^{-1} [2]; e PCS ≤ 1,4 MJ.m^{-2} [3]; e PCS ≤ 2,0 MJ.kg^{-1} [4]	–
$A2_L$	EN ISO 1182 [1]; o	$\Delta T \le 50$ °C; e $\Delta m \le 50$ %; e $t_f \le 20$s	–
	EN ISO 1716; e	PCS ≤ 3,0 MJ.kg^{-1} [1]; e PCS ≤ 4,0 MJ.m^{-2} [2]; e PCS ≤ 4,0 MJ.m^{-2} [3]; e PCS ≤ 3,0 MJ.kg^{-1} [4]	–
	EN 13823 (SBI)	FIGRA ≤ 270 W.s^{-1}; e LFS < margine del campione; e $THR_{600s} \le 7{,}5$ MJ	Produzione di fumo [5]; e Gocce/particelle ardenti [6]
B_L	EN 13823 (SBI); e	FIGRA ≤ 270 W.s^{-1}; e LFS < margine del campione; e $THR_{600s} \le 7{,}5$ MJ	Produzione di fumo [5]; e Gocce/particelle ardenti [6]
	EN ISO 11925-2[8]: *Esposizione = 30s*	Fs ≤ 150 mm entro 60s	
C_L	EN 13823 (SBI); e	FIGRA ≤ 460 W.s^{-1}; e LFS < margine del campione; e $THR_{600s} \le 15$ MJ	Produzione di fumo [5]; e Gocce/particelle ardenti [6]
	EN ISO 11925-2[8]: *Esposizione = 30s*	Fs ≤ 150 mm entro 60s	
D_L	EN 13823 (SBI); e	FIGRA ≤ 2100 W.s^{-1} $THR_{600s} \le 100$ MJ	Produzione di fumo [5]; e Gocce/particelle ardenti [6]
	EN ISO 11925-2[8]: *Esposizione = 30s*	Fs ≤ 150 mm entro 60s	
E_L	EN ISO 11925-2[8]: *Esposizione = 15s*	Fs ≤ 150 mm entro 20s	Gocce/particelle ardenti [7]
F_L	Reazione non determinata		

(*) Allo stato attuale non è ancora disponibile la revisione della norma EN 13501-1 che prevede le modalità di attribuzione della classe di reazione al fuoco per tali prodotti

(1) Per prodotti omogenei e componenti essenziali di prodotti non omogenei.

(2) Per qualsiasi componente esterna non sostanziale di prodotti non omogenei.

(3) Per qualsiasi componente interna non sostanziale di prodotti non omogenei.

(4) Per il prodotto nel suo insieme.

(5) s1 = SMOGRA ≤ $105m^2.s^{-2}$ e TSP_{600S} ≤ $250m^2$; s2 = SMOGRA ≤ $580m^2.s^{-2}$ e TSP_{600S} ≤ $1600m^2$; s3 = non s1 o s2.

(6) d0 = assenza di gocce/particelle ardenti in UNI EN 13823 (SBI) entro 600s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti di durata superiore a 10s in UNI EN 13823 (SBI) entro 600s; d2 = non d0 o d1; la combustione della carta in UNI EN ISO 11925-2 dà luogo a una classificazione in d2.

(7) Superamento della prova = assenza di combustione della carta (non classificato). Mancato superamento della prova = combustione della carta (classificato in d2).

(8) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).

TABELLA 4

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO DEI CAVI ELETTRICI

Classe	Metodo/i di prova	Criteri di classificazione	Classificazione aggiuntiva
A_{ca}	EN ISO 1716	PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1)	
$B1_{ca}$	$FIPEC_{20}$ Scen 2 (5) *e*	FS ≤ 1,75 m *e* $THR_{1\ 200s}$ ≤ 10 MJ *e* Picco HRR ≤ 20 kW *e* FIGRA ≤ 120 Ws^{-1}	Produzione di fumo (2) (5) e gocce/particelle ardenti (3) e acidità (4) (8)
	EN 60332-1-2	H ≤ 425 mm	
$B2_{ca}$	$FIPEC_{20}$ Scen 1 (5) *e*	FS ≤ 1,5 m *e* $THR_{1\ 200s}$ ≤ 15 MJ *e* Picco HRR ≤ 30 kW *e* FIGRA ≤ 150 Ws^{-1}	Produzione di fumo (2) (7) e gocce/particelle ardenti (3) e acidità (4) (8)
	EN 60332-1-2	H ≤ 425 mm	
C_{ca}	$FIPEC_{20}$ Scen 1 (5) *e*	FS ≤ 2,0 m *e* $THR_{1\ 200s}$ ≤ 30 MJ *e* Picco HRR ≤ 60 kW *e* FIGRA ≤ 300 Ws^{-1}	Produzione di fumo (2) (7) e gocce/particelle ardenti (3) e acidità (4) (8)
	EN 60332-1-2	H ≤ 425 mm	
D_{ca}	$FIPEC_{20}$ Scen 1 (5) *e*	$THR_{1\ 200s}$ ≤ 70 MJ *e* Picco HRR ≤ 400 kW *e* FIGRA ≤ 1 300 Ws^{-1}	Produzione di fumo (2) (7) e gocce/particelle ardenti (3) e acidità (4) (8)
	EN 60332-1-2	H ≤ 425 mm	
E_{ca}	EN 60332-1-2	H ≤ 425 mm	
F_{ca}	Reazione non determinata		

(1) Per il **prodotto** nel suo insieme, tranne le parti metalliche, e per ogni componente **esterno** (ad esempio guaina) del prodotto.

(2) s1 = $TSP_{1\ 200}$ ≤ 50 m^2 *e* picco SPR ≤ 0,25 m^2/s
s1a = s1 e trasmittanza in conformità di EN 61034-2 ≥ 80 %
s1b = s1 e trasmittanza in conformità di EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %
s2 = $TSP_{1\ 200}$ ≤ 400 m^2 *e* picco SPR ≤ 1,5 m^2/s
s3 = **non** s1 o s2

(3) Per gli scenari $FIPEC_{20}$ 1 e 2: **d0** = assenza di gocce/particelle ardenti entro 1 200 s; **d1** = assenza di gocce/particelle ardenti persistenti oltre i 10 s entro 1 200 s; d2 = non d0 o d1.

(4) EN 50267-2-3: **a1** = conduttività < 2,5 μS/mm *e* pH > 4,3; **a2** = conduttività < 10 μS/mm *e* pH > 4,3; **a3** = **non** a1 o a2. Nessuna dichiarazione = resistenza **non** determinata.

(5) Flusso d'aria in entrata nella camera regolato a 8 000 ± 800 l/min.
$FIPEC_{20}$ scenario 1 = prEN 50399-2-1 con **montaggio** e fissaggio come indicato oltre. $FIPEC_{20}$ scenario 2 = prEN 50399-2-2 con **montaggio** e fissaggio come indicato oltre.

(6) La classe di fumo dichiarata per la classe di cavi $B1_{ca}$ deve derivare dal test $FIPEC_{20}$ scenario 2.

(7) La classe di fumo dichiarata per le classi di cavi $B2_{ca}$, C_{ca}, D_{ca} deve derivare dal test $FIPEC_{20}$ scenario 1.

(8) Misurazione delle caratteristiche di pericolosità dei gas che si sprigionano durante **un** incendio, i quali **compromettono** la capacità delle persone ad essi esposte di agire prontamente per mettersi in salvo, e **non** descrizione della tossicità di tali gas.

CONDIZIONI DI MONTAGGIO E FISSAGGIO E DEFINIZIONI DEI PARAMETRI DELLE PROVE PER I CAVI ELETTRICI (DI CUI ALLA NOTA 5 DELLA TABELLA 4)

1. Condizioni di montaggio e fissaggio

1.1. *Montaggio del campione di prova generale per le classi* $B1_{ca}$, $B2_{ca}$, C_{ca} *e* D_{ca}

Si montano cavi di lunghezza pari a 3,5 m, nella parte anteriore di una scala standard (EN 50266-1), in modo che la loro parte inferiore sia 20 cm al di sotto del bordo inferiore del bruciatore. I cavi devono risultare al centro della scala (nel senso della larghezza).

Ogni cavo o fascio di cavi da testare è attaccato separatamente a ciascun piolo della scala con un filo metallico (d'acciaio o di rame). Per i cavi elettrici di diametro pari o inferiore a 50 mm conviene utilizzare un filo di diametro da 0,5 a 1 mm, mentre per quelli di diametro superiore a 50 mm il diametro del filo misurerà da 1 a 1,5 mm.

Quando si montano i provini, il primo provino si colloca circa al centro della scala, aggiungendo quelli successivi da un lato e dall'altro, in modo che l'intera serie dei provini occupi all'incirca il centro della scala.

La distanza tra i cavi e il loro confezionamento in fasci sono illustrati oltre.

Ogni 25 cm nel senso dell'altezza si traccia una linea orizzontale per misurare la propagazione della fiamma in funzione del tempo. La prima linea (ovvero la linea zero) sarà alla stessa altezza del bruciatore.

I cavi sono montati come mostrato di seguito, a seconda della classificazione richiesta.

1.1.1. Classi $B2_{ca}$, C_{ca} e D_{ca}

La tecnica di montaggio dipende dal diametro del cavo elettrico, come indicato nella tabella 4.1.

Tabella 4.1.

MONTAGGIO IN FUNZIONE DEL DIAMETRO DEL CAVO

Diametro del cavo	Montaggio
Superiore o pari a 20 mm	Distanza di 20 mm tra un cavo e l'altro
Tra 5 e 20 mm	Distanza tra un cavo e l'altro pari al diametro di un cavo
Fino a 5 mm	I cavi sono raggruppati in fasci di 10 mm di diametro. I fasci non sono intrecciati. La distanza tra un fascio e l'altro è di 10 mm

I valori limite sono determinati arrotondando il diametro al millimetro più vicino, eccetto per i cavi di diametro inferiore ai 5 mm, per i quali non si procede a tale arrotondamento.

Le formule seguenti sono utilizzate per determinare il numero di pezzi di cavo per ogni prova.

1.1.1.1. Per cavi di diametro superiore o pari a 20 mm

Il numero di cavi (N) si ricava da:

$$N = \text{int}\left(\frac{300 + 20}{d_c + 20}\right) \quad \text{.......................... equazione 1}$$

in cui:

d_c è il diametro del cavo (in mm e arrotondato al millimetro più vicino)

funzione int = la parte intera del risultato (ovvero il valore arrotondato per difetto).

1.1.1.2. Per cavi di diametro compreso tra 5 e 20 mm

Il numero di cavi (N) si ricava da:

$$N = \mathrm{int}\left(\frac{300 + d_c}{2d_c}\right)$$ .... equazione 2

in cui:

d_c è il diametro del cavo (in mm e arrotondato)

funzione int = la parte intera del risultato (ovvero il valore arrotondato per difetto).

1.1.1.3. Per cavi o fili di diametro inferiore o pari a 5 mm

Il numero di fasci di cavi di 10 mm di diametro (N_{bu}) è ricavato da:

$$N_{bu} = \mathrm{int}\left(\frac{300 + 20}{20}\right) = 15$$ .... equazione 3

Occorre pertanto montare 15 fasci a 10 mm di distanza l'uno dall'altro.

Il numero di cavi in ogni fascio (n) è:

$$n = \mathrm{int}\left(\frac{100}{d_c^2}\right)$$ .... equazione 4

in cui:

d_c è il diametro del cavo (in mm e non arrotondato).

Il numero di pezzi di cavo o di filo (CL) per fili o cavi di diametro inferiore a 5 mm sarà quindi:

$CL = n \times 15$ .... equazione 5.

1.1.1.4. Lunghezza totale del cavo per prova

La lunghezza totale L (espressa in m) per prova è:

$L = n \times 15 \times 3,5$ per

$d_c \leq 5$ mm o

$L = N \times 3,5$ per $d_c > 5$ mm .... equazione 6.

1.1.2. Classe $B1_{ca}$

Nella parte posteriore della passerella portacavi è fissata una placca incombustibile di silicato di calcio, di 870 ± 50 kg/m^3 di densità e 11 ± 2 mm di spessore. Tale placca può essere montata in due parti.

Per tutti gli altri aspetti, il montaggio dei cavi è identico a quello delle classi $B2_{ca}$, C_{ca} e D_{ca}.

2. Definizioni dei parametri delle prove

Tabella 4.2.

DEFINIZIONI DEI PARAMETRI DELLE PROVE FIPEC20 SCENARI 1 E 2

Tutti i parametri calcolati sono valutati per 20 minuti a partire dall'inizio della prova (accensione del bruciatore)

Parametro	Spiegazione
Inizio della prova	Accensione del bruciatore
Fine della prova	20 minuti dopo l'accensione del bruciatore (fine del periodo di calcolo dei parametri)
HRR_{sm30}, kW	Media scorrevole su 30 secondi del tasso di rilascio di calore
SPR_{sm60}, m^2/s	Media scorrevole su 60 secondi del tasso di produzione di fumo
Picco HRR, kW	Valore massimo di HRR_{sm30} tra l'inizio e la fine della prova, senza contare il contributo della fonte di accensione
Picco SPR, m^2/s	Valore massimo di SPR_{sm60} tra l'inizio e la fine della prova
$THR_{1\ 200}$, MJ	Rilascio di calore totale (HRR_{sm30}) dall'inizio alla fine della prova, senza contare il contributo della fonte di accensione
$TSP_{1\ 200}$, m^2	Produzione di fumo totale (HRR_{sm60}) dall inizio alla fine della prova
FIGRA, W/s	Indice FIGRA (*Fire Growth RAte* — tasso d'incremento dell'incendio) definito come il valore massimo del quoziente tra HRR_{sm30}, senza il contributo della fonte di accensione, e il tempo. Valori limite: HRR_{sm30} = 3 kW e THR = 0,4 MJ
SMOGRA, cm^2/s^2	Indice SMOGRA (*SMOke Growth RAte* — tasso d'incremento del fumo) definito come il valore massimo del quoziente tra SPR_{sm60} e il tempo, moltiplicato per 10 000. Valori limite: SPR_{sm60} 0,1 m^2/s e TSP = 6 m^2
PCS	Potere calorifico superiore
FS	Propagazione della fiamma (zona danneggiata in lunghezza)
H	Propagazione della fiamma
FIPEC	*Fire Performance of Electric Cables* (reazione all'azione dell'incendio dei cavi elettrici)»

ALLEGATO 2

ALLEGATO C

ELENCO DEI MATERIALI DA CONSIDERARE COME APPARTENENTI ALLE CLASSI A1 E A1FL DI REAZIONE AL FUOCO DI CUI ALLA DECISIONE 2000/147/CE SENZA DOVER ESSERE SOTTOPOSTI A PROVE

Nota generale

Per essere considerati delle classi A1 e A1FL senza essere sottoposti a prove, i prodotti devono essere composti solo di uno o più dei seguenti materiali. I prodotti composti mediante incollatura di uno o più dei seguenti materiali saranno considerati delle classi A1 e A1FL senza essere sottoposti a prove a condizione che la colla non superi lo 0,1% del peso o del volume (in base a quello che produce l'effetto più restrittivo).

I pannelli (assemblaggio dei materiali isolanti, per esempio) che comportano uno o più strati organici e i prodotti che contengono materiali organici ripartiti in maniera non omogenea (ad eccezione della colla) sono esclusi dall'elenco.

Anche i prodotti costituiti da uno dei materiali seguenti ricoperto da uno strato non organico (prodotto metallico rivestito, ad esempio) devono essere considerati come appartenenti alle classi A1 e A1FL senza essere sottoposti a prove.

Nessuno dei materiali che figurano nella tabella può contenere più dell'1% in peso o volume (in base a quello che produce l'effetto più restrittivo) di materiale organico ripartito in maniera omogenea.

Materiale	Osservazioni
Argilla espansa	
Perlite espansa	
Vermiculite espansa	
Lana di roccia	
Vetro multicellulare	
Calcestruzzo	Include il calcestruzzo pronto per l'uso e i prodotti prefabbricati in cemento armato o in calcestruzzo compresso
Calcestruzzo in granuli (granulati minerali leggeri a bassa densità, ad eccezione dell'isolamento termico integrale)	Può contenere aggiunte e additivi (come le ceneri volanti), pigmenti e altri materiali. Comprende elementi prefabbricati
Elementi in cemento cellulare trattati in autoclave	Elementi costituiti di leganti idraulici, come il cemento e/o la calce mescolati a materiali fini (materiali silicei, ceneri volanti, loppa di altoforno) e materiali cellulari. Comprende elementi prefabbricati
Fibrocemento	
Cemento	
Calce	
Loppa di altoforno/ceneri volanti	
Materiale	Osservazioni
Aggregato minerale	
Ferro, acciaio e acciaio inossidabile	Non in forme finemente sminuzzate

Materiale	Osservazioni
Rame e leghe di rame	Non in forme finemente sminuzzate
Zinco e leghe di zinco	Non in forme finemente sminuzzate
Alluminio e leghe di alluminio	Non in forme finemente sminuzzate
Piombo	Non in forme finemente sminuzzate
Gesso e malte a base di gesso	Può comprendere additivi (ritardanti, materiali di riempimento, fibre, pigmenti, calce idratata, agenti di ritenuta dell'aria e dell'acqua, plastificanti), aggregati compatti (per esempio sabbia naturale o fine) o aggregati leggeri (perlite o vermiculite, per esempio)
Malta con agenti leganti inorganici	Malte per rinzaffo e intonaco, malte per massetti e malte per murature contenenti uno o più agenti leganti inorganici, quali cemento, calce, cemento per murature e gesso
Elementi in argilla	Elementi in argilla o in altre materie argillose che contengono o meno sabbia, combustibili o altri additivi. Comprende mattoni, pavimenti in mattonelle ed elementi in argilla refrattaria (per esempio rivestimenti interni dei camini)
Elementi in silicato di calcio	Elementi fabbricati a partire da un miscuglio di calce e di materiali naturalmente silicei (sabbia, ghiaia, rocce o miscuglio di questi materiali). Possono includere pigmenti coloranti
Prodotti in pietra naturale e in ardesia	Elementi in ardesia o in pietre naturali lavorate o non (rocce magmatiche, sedimentarie o metamorfiche)
Elementi in gesso	Comprende blocchi e altri elementi a base di solfato di calcio e di acqua contenenti eventualmente fibre, materiali di riempimento, aggregati e altri additivi, e può essere colorato con pigmenti
Mosaico alla palladiana	Include mattonelle prefabbricate e pavimentazione in sito
Vetro	Vetro temprato, vetro temprato chimicamente, vetro stratificato e vetro armato
Vetroceramica	Vetroceramica che comprende una fase cristallina e una residua
Ceramica	Comprende i prodotti in polvere di argilla pressata, i prodotti estrusi, vetrificati o meno

Sono di seguito riportati gli elenchi dei prodotti e/o materiali da costruzione ai quali è attribuita senza dover essere sottoposti a prove la classe di "reazione al fuoco" in relazione alle caratteristiche tecniche specificate.

PANNELLI A BASE DI LEGNO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Prodotto	Norma EN del prodotto	Condizione di utilizzo finale (6)	Densità minima (kg/m^3)	Spessore minimo (mm)	Classe (7) (escluso pavimenti)	Classe (8) (pavimenti
Pannello di particelle con legante a base di cemento (1)	EN 634-2	Senza intercapedine d'aria dietro il pannello	1 000	10	B-s1, d0	B_{fl}-s1
Pannello di fibre, dure (1)	EN 622-2	Senza intercapedine d'aria dietro il pannello a base di legno	900	6	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Pannello di fibre, dure (3)	EN 622-2	Con intercapedine d'aria chiusa non superiore a 22 mm dietro il pannello a base di legno	900	6	D-s2, d2	
Pannello trucio- lare (1), (2), (5)	EN 312	Senza intercapedine d'aria dietro il pannello a base di legno	600	9	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Pannello di fibre, dure e semidure (1), (2), (5)	EN 622-2 EN 622-3					
MDF (1), (2), (5)	EN 622-5					
OSB (1), (2), (5)	EN 300					
Legno compen- sato (1), (2), (5)	EN 636	-"-	400	9	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Pannello di legno massic- cio (1), (2), (5)	EN 13353			12		
Pannello di particelle di lino (1), (2), (5)	EN 15197	-"-	450	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Pannello truciolare (3), (5)	EN 312	Con intercapedine d'aria chiusa o aperta non superiore a 22 mm dietro il pannello a base di legno	600	9	D-s2, d2	—
Pannello di fibre, dure e semidure (3), (5)	EN 622-2 EN 622-3					
MDF (3), (5)	EN 622-5					
OSB (3), (5)	EN 300					
Legno compensato (3), (5)	EN 636	-"-	400	9	D-s2, d2	—
Pannello di legno massic- cio (3), (5)	EN 13353			12		
Pannello truciolare (4), (5)	EN 312	Con intercapedine d'aria chiusa dietro il pannello a base di legno	600	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Pannello di fibre, semi- dure (4), (5)	EN 622-3					
MDF (4), (5)	EN 622-5					
OSB (4), (5)	EN 300					
Legno compensato (4), (5)	EN 636	-"-	400	15	D-s2, d1	D_{fl}-s1
Pannello di legno massic- cio (4), (5)	EN 13353				D-s2, d0	
Pannello di particelle di lino (4), (5)	EN 15197	-"-	450	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1

Prodotto	Norma EN del prodotto	Condizione di utilizzo finale (6)	Densità minima (kg/m³)	Spessore minimo (mm)	Classe (7) (escluso pavimenti)	Classe (8) (pavimenti)
Pannello truciolare (4), (5)	EN 312	Con intercapedine d'aria chiusa dietro il pannello a base di legno	600	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Pannello di fibre, semi- dure (4), (5)	EN 622-3					
MDF (4), (5)	EN 622-5					
OSB (4), (5)	EN 300					
Legno compensato (4), (5)	EN 636	-“-	400	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Pannello di legno massic- cio (4), (5)	EN 13353					
Pannello di particelle di lino (4), (5)	EN 15197	-“-	450	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Pannello truciolare (5)	EN 312	Tutte le condizioni	600	3	E	E_{fl}
OSB (5)	EN 300					
MDF (5)	EN 622-5	-“-	400	3	E	E_{fl}
			250	9	E	E_{fl}
Legno compensato (5)	EN 636	-“-	400	3	E	E_{fl}
Pannello di fibre, dure (5)	EN 622-2	-“-	900	3	E	E_{fl}
Pannello di fibre, semi- dure (5)	EN 622-3	-“-	400	9	E	E_{fl}
Pannello di fibre, soffici	EN 622-4	-“-	250	9	E	E_{fl}

(1) Montato con **un**'intercapedine d'aria direttamente **contro** la classe A1 o A2-**s1**, **prodotti d0** aventi una densità minima di **10** kg/m³ o almeno di classe D-s2, prodotti **d2** aventi una densità minima di 400 kg/m³.

(2) Un substrato di materiale di isolamento in cellulosa appartenente almeno alla classe E **può** essere incluso qualora sia **montato** direttamente **contro** il pannello a base di legno, ma **non** nel caso dei pavimenti.

(3) Montato con **un**'intercapedine d'aria aperta dietro. Il lato posteriore della cavità deve essere almeno di classe A2-s1, prodotti d0 aventi una densità minima di 10 kg/m³.

(4) Montato con **un**'intercapedine d'aria aperta dietro. Il lato posteriore della cavità deve essere almeno della classe D-s2, **prodotti** d2 aventi una densità minima di 400 kg/m³.

(5) I pannelli impiallacciati **o** rivestiti di fenolo e di melammina sono inclusi per la classe che esclude i pavimenti.

(6) Uno schermo anti-vapore con **uno** spessore che raggiunge **0,4 mm** e una massa che raggiunge fino ai 200 g/m² **può** essere **montato** tra il pannello a base di legno e un **substrato** qualora **non** esistano intercapedini d'aria tra i due.

(7) Classi di cui alla tabella **1** dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

(8) Classi di cui alla tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.»

PANNELLI DI CARTONGESSO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Pannello di cartongesso	Spessore nominale del pannello (mm)	Nucleo in gesso: Densità (kg/m^3)	Nucleo in gesso: Classe di reazione al fuoco	Grammatura della carta ([1]) (g/m^2)	Substrato	Classe ([2]) (esclusi pavimenti)
Conforme alla norma EN 520 (esclusi pannelli perforati)	> 6,5 < 9,5	> 800	A1	≤ 220	Qualsiasi prodotto a base di legno con densità ≥ 400 kg/m^3 o qualsiasi prodotto almeno di classe A2-s1, d0	A2-s1, d0
				> 220 ≤ 320		B-s1, d0
	> 9,5	> 600		≤ 220	Qualsiasi prodotto a base di legno con densità ≥ 400 kg/m^3 o qualsiasi prodotto almeno di classe A2-s1, d0 o qualsiasi prodotto isolante almeno di classe E-D2 montato secondo il metodo 1	A2-s1, d0
				> 220 ≤ 320		B-s1, d0

([1]) Stabilito in base alla norma EN ISO 536 e con un contenuto in additivo organico non superiore al 5 %.
([2]) Classi di cui alla tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE

Nota: Montaggio e fissaggio

I pannelli di cartongesso (di seguito "lastre di gesso") vanno montati e fissati con uno dei tre seguenti metodi.

Metodo 1 — Fissaggio meccanico a una sottostruttura di sostegno

La lastra di gesso, o (in caso di sistemi con più lastre) almeno la lastra più esterna, va fissata meccanicamente a una sottostruttura di metallo (costituita dai componenti di cui alla norma EN 14195) o a una sottostruttura di legno (conforme a EN 336 e a EN 1995-1-1).

Se gli elementi portanti della sottostruttura hanno una sola direzione, la distanza massima tra essi non sarà superiore a 50 volte lo spessore delle lastre di gesso.

Se gli elementi portanti della sottostruttura hanno due direzioni, la distanza massima tra essi non sarà superiore a 100 volte lo spessore delle lastre di gesso.

I. fissaggio meccanico avverrà mediante viti, graffe o chiodi, penetranti per tutto lo spessore delle lastre di gesso fino alla sottostruttura in punti distanti non più di 300 mm misurati sulla lunghezza di ogni elemento portante.

Dietro la lastra di gesso può essere lasciato uno spazio vuoto o essere applicato un prodotto isolante. Il substrato può essere:

a) qualsiasi prodotto a base di legno di densità ≥ 400 kg/m^3 o qualsiasi prodotto almeno della classe A2-s1, d0, in caso di lastre di gesso di ≥ 6,5 mm e < 9,5 mm di spessore nominale e ≥ 800 kg/m^3 di densità centrale; o

b) qualsiasi prodotto a base di legno di densità ≥ 400 kg/m^3 o qualsiasi prodotto almeno della classe A2-s1, d0, in caso di lastre gesso di ≥ 9,5 mm di spessore nominale e ≥ 600 kg/m^3 di densità centrale; o

c) qualsiasi materiale isolante almeno della classe E-d2, in caso di lastre di gesso di > 9,5 mm di spessore nominale e ≥ 600 kg/m^3 di densità centrale. Le giunture tra lastre di gesso adiacenti avranno una larghezza di ≤ 4 mm. Ciò vale per qualsiasi giuntura indipendentemente dal fatto che sia sostenuta direttamente da un elemento portante della sottostruttura e indipendentemente dal fatto che sia o no riempita di materiale per giunture.

Nei casi a) e b) ogni giuntura tra lastre di gesso adiacenti, non sostenuta direttamente da un elemento portante della sottostruttura e di larghezza > 1 mm, va interamente riempita di materiale per giunture, come specificato dalla norma EN 13963 (le altre giunture possono non essere riempite).

Nel caso c) tutte le giunture tra lastre di gesso adiacenti vanno interamente riempite di materiale per giunture come specificato dalla norma EN 13963.

Metodo 2 Fissaggio meccanico a un substrato solido a base di legno

Le lastre di gesso vanno meccanicamente fissate a un substrato solido a base di legno di densità ≥ 400 kg/m^3.
Non va lasciata alcuna cavità tra i pannelli di gesso e il substrato.

Il fissaggio meccanico avverrà mediante viti, graffe o chiodi. La distanza tra i punti di fissaggio meccanici va fissata secondo le regole valide per il metodo 1.

Le giunture tra le lastre di gesso adiacenti saranno di larghezza ≤ 4 mm e possono non essere riempite.

Metodo 3 — Fissaggio o adesione meccanica a un substrato solido (sistema di rivestimento a secco)

Le lastre di gesso verranno fissate direttamente a un substrato solido la cui classe di reazione al fuoco sia almeno A2-s1, d0.

Le lastre di gesso possono essere fissate con viti o chiodi che, attraversato lo spessore della lastra, si fissino o aderiscano al substrato solido mediante un collante adesivo a base di gesso come specificato dalla norma EN 14496.

I punti di applicazione di viti, chiodi e adesivo vanno comunque posti lungo assi verticali e orizzontali a una distanza non superiore a 600 mm.

Le giunture tra lastre di gesso adiacenti possono non essere riempite.»

PANNELLI DECORATIVI LAMINATI AD ALTA PRESSIONE - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Pannelli decorativi laminati ad alta pressione [1]	Descrizione dettagliata del prodotto	Peso specifico (kg/m^3)	Spessore totale minimo (mm)	Classe [2] (esclusi i materiali da pavimentazione)
Pannelli compatti HPL non-FR interni [3]	HPL compatto conforme a EN 438-4 tipo CGS	1350	6	D-s2, d0
Pannelli HPL non-FR interni con substrato di legno [3]	Pannelli HPL non-FR interni conformi alla norma EN 438-3, fissati con adesivo ad entrambi i lati di un'anima di legno non-FR dello spessore minimo di 12 mm in conformità alla norma EN 13986, utilizzando PVA o un adesivo termoindurente, applicazione di 60-120 g/m^2	Peso specifico minimo dell'anima di legno: 600 Peso specifico minimo HPL: 1350	Anima di legno di 12 mm con HPL ≥0,5 mm collegata ad entrambi i lati	D-s2, d0

(1) Fissati direttamente (vale a dire, senza intercapedine) ad un materiale con una reazione al fuoco A2-s1, d0 o superiore ed un peso specifico minimo di 600 kg/m^3; oppure montato su un supporto rinforzato con legno o metallo, con un'intercapedine non ventilata (vale a dire, aperta solo sul lato superiore) di almeno 30 mm, con la cavità formata in modo tale da avere una reazione al fuoco della classe A2-s1, d0 o superiore.

(2) Classi che figurano nella tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

(3) Conformemente alla norma europea EN 438-7.

PRODOTTI DI LEGNO DA COSTRUZIONE[1] - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

	Descrizione dettagliata del prodotto	Peso specifico medio minimo[3] (kg/m^3)	Spessore totale minimo (mm)	Classe [2] (esclusi i materiali da pavimentazione)
Legno da costruzione	Legno da costruzione spianato in modo visuale o meccanico con sezioni trasversali rettangolari foggiate segando, piallando o con altri metodi o con sezioni trasversali rotonde	350	22	D-s2, d0

(1) Valido per tutti i prodotti oggetto di norme armonizzate.

(2) Classi che figurano nella tabella 1 dell'allegato alla decisione 2000/147/CE.

(3) Conformemente alla norma EN 13238.

LEGNO LAMELLARE - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Materiale	Descrizione del prodotto	Densità media minima (2) (kg/m^3)	Spessore globale minimo (mm)	Classe (3)
Legno lamellare incollato	Prodotti di legno lamellare incollato conformi a EN 14080.	380	40	D-s2, d0

(1) Si applica a tutte le specie e colle contemplate dalla norma di prodotto.

(2) Condizionati secondo la norma EN 13238.

(3) Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

RIVESTIMENTI LAMINATI PER PAVIMENTAZIONI - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Tipo di rivestimento per pavimentazione (1)	Descrizione del prodotto	Densità minima (kg/m^3)	Spessore globale minimo (mm)	Classe (2)
Rivestimenti laminati per pavimentazioni	Rivestimenti laminati per pavimentazioni fabbricati a norma EN 13329:2000.	800	6,5	E_{FL}

(1) Rivestimento per pavimentazioni posato sopra substrati di legno ≥ D-s2, d0, ovvero su substrati della classe A2-s1, d0.
(2) Classe indicata nella tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

RIVESTIMENTI RESILIENTI PER PAVIMENTAZIONI - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Tipo di rivestimento per pavimentazione (1)	Norma EN	Massa minima (g/m^2)	Massa massima (g/m^2)	Spessore globale minimo (mm)	Classe (2) pavimentazione
Linoleum liscio e decorato	EN 548	2 300	4 900	2	E_{FL}
Rivestimenti omogenei ed eterogenei per pavimentazioni a base di policloruro di vinile	EN 649	2 300	3 900	1,5	E_{FL}
Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile con strato di schiuma	EN 651	1 700	5 400	2	E_{FL}
Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile con supporto a base di sughero	EN 652	3 400	3 700	3,2	E_{FL}
Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile espanso (cushioned)	EN 653	1 000	2 800	1,1	E_{FL}
Piastrelle semiflessibili di policloruro di vinile	EN 654	4 200	5 000	2	E_{FL}
Linoleum su supporto di agglomerati compositi di sughero	EN 687	2 900	5 300	2,5	E_{FL}
Rivestimenti di gomma liscia omogenei ed eterogenei con supporto di schiuma per pavimentazioni	EN 1816	3 400	4 300	4	E_{FL}
Rivestimenti di gomma liscia omogenei ed eterogenei per pavimentazioni	EN 1817	3 000	6 000	1,8	E_{FL}
Rivestimenti di gomma con rilievo omogenei ed eterogenei per pavimentazioni	EN 12199	4 600	6 700	2,5	E_{FL}

(1) Rivestimento per pavimentazioni posato sopra substrati di legno ≥ D-s2, d0, ovvero su substrati della classe A2-s1, d0.
(2) Classe indicata nella tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

RIVESTIMENTI TESSILI PER PAVIMENTAZIONI - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Tipo di rivestimento per pavimentazione (1)	Norma EN	Classe (2) pavimentazione
Moquette e piastrelle di moquette non flame-retardant realizzate a macchina (3)	EN 1307	E_{FL}
Rivestimenti tessili per pavimentazioni non flame-retardant, realizzate ad ago, senza pelo (3)	EN 1470	E_{FL}
Rivestimenti tessili per pavimentazioni non flame-retardant, realizzate ad ago, con pelo, (3)	EN 13297	E_{FL}

(1) Rivestimento per pavimentazioni incollato o appoggiato sopra un substrato di classe A2-s1, d0.
(2) Classe indicata nella tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.
(3) Rivestimenti per pavimentazioni con una massa totale massima di 4 800 g/m^2, uno spessore minimo del pelo di 1,8 mm (ISO 1766)e:
una superficie di 100 % lana;
una superficie di ≥ 80 % lana ≤20 % poliammide;
una superficie di >80 % lana — <20 % poliammide/poliestere;
una superficie di 100 % poliammide;
una superficie di 100 % polipropilene e se con supporto di schiuma in polibutadiene-stirene (SBR) una massa totale > 780 g/m^2. Sono esclusi tutti i tappeti di polipropilene con supporti in altre schiume.

PAVIMENTAZIONI IN LEGNO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Materiali (1), (7)	Descrizione del prodotto (4)	Densità media minima (5) (kg/m^3)	Spessore totale minimo (mm)	Condizione di uso finale	Classe (3) di pavimentazione
Pavimenti e parquet in legno	Pavimenti in quercia o faggio massiccio con verniciatura	Faggio: 680 Quercia: 650	8	Incollati al substrato (6)	C_{fl} - s1
	Pavimenti in quercia, faggio o abete rosso massiccio con verniciatura	Faggio: 680 Quercia: 650 Abete rosso: 450	20	Con o senza intercapedine d'aria sottostante	
	Pavimenti in legno massiccio con verniciatura, non specificati sopra	390	8	Senza intercapedine d'aria sottostante	D_{fl} - s1
			20	Con o senza intercapedine d'aria sottostante	
Parquet in legno	Parquet multistrati con uno strato superiore in quercia dello spessore di almeno 5 mm con verniciatura	650 (strato superiore)	10	Incollati al substrato (6)	C_{fl} - s1
			14 (2)	Con o senza intercapedine d'aria sottostante	
	Parquet multistrati con verniciatura, non specificati sopra	500	8	Incollati al sotto-strato	D_{fl} - s1
			10	Senza intercapedine d'aria sottostante	
			14 (2)	Con o senza intercapedine d'aria sottostante	
Rivestimenti per pavimenti impiallacciati	Rivestimenti per pavimenti impiallacciati con verniciatura	800	6 (2)	Senza intercapedine d'aria sottostante	D_{fl} - s1

(1) Montati in conformità alla norma EN ISO 9239-1, su un sottostrato almeno della classe D-s2, d0 e con una densità minima di 400 kg/m^3 o con un'intercapedine d'aria sottostante.
(2) Uno strato intermedio almeno della classe E e con uno spessore massimo di 3 mm può essere incluso nei lavori senza intercapedine d'aria, per

prodotti per parquet con uno spessore di 14 mm o più e per rivestimenti per pavimenti impiallacciati.
(3) Classe indicata nella tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.
(4) Tipo e quantità di verniciatura compresa: acrilico, poliuretano o sapone, 50-100 g/m^2, e olio, 20-60 g/m^2.
(5) Condizionamento in conformità della norma EN 13238 (50 % RH 23 °C). (6) Substrato almeno della classe A2 - s1, d0.
(7) Si applica anche ai gradini di scale.

PANNELLI E RIVESTIMENTI IN LEGNO MASSICCIO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Materiali (11)	Descrizione del prodotto (5)	Densità media minima (6) (kg/m^3)	Spessore minimo, totale/ minimo (7) (mm)	Condizione di uso finale (4)	Classe (3)
Pannelli e rivestimenti (1)	Elementi in legno con o senza incastro maschio/ femmina con o senza superficie profilata	390	9/6	Senza intercapedine d'aria o con intercapedine d'aria chiuso posteriore	D-s2, d2
			12/8		D-s2, d0
Pannelli e rivestimenti (2)	Elementi in legno con o senza incastro maschio/ femmina con o senza superficie profilata	390	9/6	Con intercapedine d'aria aperta ≤ 20 mm posteriore	D-s2, d0
			18/12	Senza intercapedine d'aria o con intercapedine d'aria aperta posteriore	
Elementi di legno a nastro (8)	Elementi in legno montati su una struttura di supporto (9)	390	18	Circondati da aria aperta su tutti i lati (10)	D-s2, d0

(1) Montati meccanicamente su una struttura di supporto in listelli di legno, con un'intercapedine chiusa o riempita con un substrato almeno della classe A2-s1, d0 con una densità minima di 10 kg/m^3 o riempita con un substrato di materiale isolante di cellulosa almeno della classe E, con o senza barriera vapore posteriore. Il prodotto in legno è progettato in modo da poter essere montato senza giunti aperti.
(2) Montati meccanicamente su una struttura di supporto in listelli di legno, con o senza intercapedine d'aria posteriore. Il prodotto in legno è progettato in modo da poter essere montato senza giunti aperti.
(3) Classe indicata nella tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.
(4) Un'intercapedine d'aria aperta può rendere possibile la ventilazione dietro il prodotto, mentre un'intercapedine d'aria chiusa la impedisce. Il substrato dietro l'intercapedine d'aria deve essere almeno della classe A2-s1, d0 con una densità minima di 10 kg/ m^3. Dietro l'intercapedine d'aria chiusa di 20 mm al massimo e con elementi di legno verticali, il substrato deve essere almeno della classe D-s2, d0.
(5) I giunti comprendono tutti i tipi di giunti, per esempio giunti di testa e giunti maschio/femmina.
(6) Condizionamento in conformità della norma EN 13238.
(7) Come illustrato nella figura sottostante. Superficie profilata del lato esposto del pannello non superiore al 20 % della superficie piana o al 25 % se misurata contemporaneamente sul lato esposto e non esposto del pannello. Per i giunti di testa, lo spessore maggiore si applica all'interfaccia dei giunti.
(8) Elementi rettangolari in legno, con o senza angoli smussati, montati orizzontalmente o verticalmente su una struttura di supporto e circondati d'aria su tutti i lati, utilizzati principalmente accanto ad altri elementi di costruzione, sia per lavori interni che esterni.
(9) Superficie esposta massima (tutti i lati degli elementi rettangolari in legno e della struttura di supporto in legno) non superiore al 110 % della superficie piana totale, vedi figura b sotto.
(10) Gli altri elementi di costruzione a una distanza inferiore a 100 mm dall'elemento nastro di legno (esclusa la struttura di supporto) devono essere almeno della classe A2-s1, d0, a una distanza di 100-300 mm almeno da elementi della classe B-s1, d0 e a una distanza superiore a 300 mm almeno da elementi della classe D-s2, d0.
(11) Si applica anche alle scale.

Figura a

Profili per rivestimenti e pannelli in legno massiccio

Figura b

Superficie esposta massima dell'elemento di legno a nastro $2n(t + w) + a \leq 1,10$

n = numero di elementi in legno per metro
t = spessore di ciascun elemento in legno, in metri
w = larghezza di ciascun elemento in legno, in metri
a = superficie esposta della struttura di supporto in legno (eventuale), in m², per m² dell'elemento nastro di legno

07A09290

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 ottobre 2007.

Indizione e modalità di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Affari Tuoi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11 commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Affari Tuoi», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i decreti direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 e prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che hanno fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dall'8 ottobre 2007 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Affari Tuoi».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 80.040.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Nel biglietto sono presenti due giochi diversi contenuti in due distinte aree di gioco, ognuna ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, ed indicate rispettivamente dalle scritte «gioco 1» e «gioco 2». Nell'area di gioco 1, costituita da un rettangolo situato nella parte centrale del biglietto, sono presenti due sezioni contraddistinte dalle scritte «I pacchi fortunati» ed «I tuoi pacchi»: nella sezione «I pacchi fortunati» è riprodotta l'immagine di tre pacchi, ognuno contraddistinto dal simbolo «?»; nella sezione «I tuoi pacchi» è riprodotta l'immagine di dieci pacchi, ognuno contraddistinto dal simbolo «€». Nell'area di gioco 2, situata nella parte bassa del biglietto e costituita da un rettangolo, sono presenti due sezioni contraddistinte dalle scritte «I telefoni vincenti» e «I tuoi premi»: nella sezione «I telefoni vincenti» è riprodotta l'immagine di due telefoni contraddistinti dal simbolo «€»; nella sezione «I tuoi premi» è riprodotta l'immagine di sei caselle contraddistinte dalla scritta «premio».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

Il biglietto contiene due diversi giochi con i quali è possibile conseguire fino a 2 vincite. Infatti, si può vincere 1 sola volta su uno dei due giochi, oppure 1 volta sul gioco 1 ed 1 volta sul gioco 2, oppure 2 volte sul gioco 1 o due volte sul gioco 2.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita mediante raschiatura nel modo seguente:

Gioco 1: si devono grattare «I tuoi pacchi» e «I pacchi Fortunati» per scoprire le regioni numerate da essi celate. Se le regioni numerate presenti ne «I pacchi Fortunati» si trovano, una o più volte, ne «I tuoi pacchi», si vince l'importo o la somma degli importi corrispondenti;

Gioco 2: si devono grattare «I telefoni vincenti» e «I tuoi premi» per scoprire gli importi da essi celati. Se uno o più degli importi presenti ne «I telefoni vincenti» è presente, una o piu volte, ne «I tuoi premi» si vince tale importo o la somma di tali importi. Se tra «I tuoi premi» si trova la parola «Salvadanaio» si vincono 50 €.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 153.590.400,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 5 premi di euro 200.000,00;
n. 10 premi di euro 100.000,00;
n. 8 premi di euro 20.000,00;
n. 256 premi di euro 10.000,00;
n. 888 premi di euro 2.000,00;
n. 888 premi di euro 1.000,00;

n. 6.670 premi di euro 500,00;
n. 13.340 premi di euro 250,00;
n. 53.360 premi di euro 100,00;
n. 403.535 premi di euro 50,00;
n. 366.850 premi di euro 25,00;
n. 2.401.200 premi di euro 10,00;
n. 10.405.200 premi di euro 5,00;
n. 9.604.800 premi di euro 3,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Banca Intesa entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali.

Art. 7.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo del premio, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 ottobre 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 241

07A09352

DECRETO 23 ottobre 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 giugno 2007 e scadenza 30 giugno 2009, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 60.887 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 giugno, 23 luglio, 23 agosto e 20 settembre 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi ("CTZ-24") con decorrenza 29 giugno 2007 e scadenza 30 giugno 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 29 giugno 2007 e scadenza 30 giugno 2009, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 giugno 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 21 giugno 2007.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 21 giugno 2007, entro le ore 11 del giorno 26 ottobre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 21 giugno 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 21 giugno 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 ottobre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 2007, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 ottobre 2007.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2009, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 21 giugno 2007, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A09350

DECRETO 23 ottobre 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, dodicesima e tredicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha elegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 60.887 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 giugno, 21 luglio e 23 ottobre 2006, 23 gennaio, 23 maggio e 23 luglio 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di meritato, disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» (BTP €i) con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 luglio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 luglio 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 6 - ultimo comma del decreto 21 giugno 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 21 luglio 2006, entro le ore 11 del giorno 29 ottobre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 21 luglio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della dodicesima tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 21 luglio 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 ottobre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 46 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 21 luglio 2006. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 ottobre 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X capitolo 5100 (Unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per comparto relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2008 al 2017, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 21 luglio 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247» unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A09366

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 25 ottobre 2007.

Rinegoziazione del medicinale «Fosavance» (alendronato sodico + colecalciferolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 204 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11/12 settembre 2007;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FOSAVANCE (alendronato sodico + colecalciferolo) è rinegoziato come segue:

confezione: 70 mg/70 mcg compresse in blister ALU/ALU 4 compresse - A.I.C. n. 036845028/M (in base 10) 134FH4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 79;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 17,03 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 28,11 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 ottobre 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A09357

DETERMINAZIONE 25 ottobre 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Adrovance» (alendronato sodico + colecalciferolo), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 163/2007).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Adrovance» (alendronato sodico + colecalciferolo), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 4 gennaio 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/364/001 70 mg/70 mcg compresse uso orale blister (ALU/ALU) 2 compresse;

EU/1/06/364/002 70 mg/70 mcg compresse uso orale blister (ALU/ALU) 4 compresse;

EU/1/06/364/003 70 mg/70 mcg compresse uso orale blister (ALU/ALU) 6 compresse;

EU/1/06/364/004 70 mg/70 mcg compresse uso orale blister (ALU/ALU) 12 compresse;

EU/1/06/364/005 70 mg/70 mcg compresse uso orale blister (ALU/ALU) 40 compresse.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Ltd.

Rappresentante per l'Italia: Addenda Pharma S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11/12 settembre 2007;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Adrovance» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale ADROVANCE (alendronato sodico + colecalciferolo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

70 mg/70 mcg compresse uso orale blister (ALU/ALU) 2 compresse - A.I.C. n. 037603014/E (in base 10) 13VKQ6 (in base 32);

70 mg/70 mcg compresse uso orale blister (ALU/ALU) 4 compresse - A.I.C. n. 037603026/E (in base 10) 13VKQL (in base 32);

70 mg/70 mcg compresse uso orale blister (ALU/ALU) 6 compresse - A.I.C. n. 037603038/E (in base 10) 13VKQY (in base 32);

70 mg/70 mcg compresse uso orale blister (ALU/ALU) 12 compresse - A.I.C. n. 037603040/E (in base 10) 13VKR0 (in base 32);

70 mg/70 mcg compresse uso orale blister (ALU/ALU) 40 compresse - A.I.C. n. 037603053/E (in base 10) 13VKRF (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi postmenopausale in pazienti a rischio di insufficienza di Vitamina D. Adrovance riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Adrovance» (alendronato sodico + colecalciferolo) è classificata come segue:

confezione: 70 mg/70 mcg compresse uso orale blister (ALU/ALU) 4 compresse - A.I.C. n. 037603026/E (in base 10) 13VKQL (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 79;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 17,03 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 28,11 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 ottobre 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A09358

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 ottobre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4384
Yen	164,50
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	26,962
Corona danese	7,4549
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,70100
Fiorino ungherese	252,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7021
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6309
Nuovo leu romeno	3,3541
Corona svedese	9,1800
Corona slovacca	33,291
Franco svizzero	1,6732
Corona islandese	86,85
Corona norvegese	7,7095
Kuna croata	7,3449
Rublo russo	35,5790
Nuova lira turca	1,7161
Dollaro australiano	1,5734
Dollaro canadese	1,3830
Yuan cinese	10,7845
Dollaro di Hong Kong	11,1488
Rupia indonesiana	13121,80

Won sudcoreano	1308,94
Ringgit malese	4,8122
Dollaro neozelandese	1,8792
Peso filippino	63,372
Dollaro di Singapore	2,0927
Baht tailandese	45,626
Rand sudafricano	9,3630

Cambi del giorno 29 ottobre 2007

Dollaro USA	1,4391
Yen	165,17
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	26,922
Corona danese	7,4546
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69895
Fiorino ungherese	250,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7022
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6246
Nuovo leu romeno	3,3406
Corona svedese	9,1920
Corona slovacca	33,278
Franco svizzero	1,6776
Corona islandese	86,77
Corona norvegese	7,7220
Kuna croata	7,3505
Rublo russo	35,5740
Nuova lira turca	1,7132
Dollaro australiano	1,5652
Dollaro canadese	1,3822
Yuan cinese	10,7566
Dollaro di Hong Kong	11,1544
Rupia indonesiana	13088,61
Won sudcoreano	1305,41
Ringgit malese	4,8044
Dollaro neozelandese	1,8720
Peso filippino	63,069
Dollaro di Singapore	2,0887
Baht tailandese	45,591
Rand sudafricano	9,4050

Cambi del giorno 30 ottobre 2007

Dollaro USA	1,4407
Yen	165,41
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	26,860
Corona danese	7,4546
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69720
Fiorino ungherese	251,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7026
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6381
Nuovo leu romeno	3,3437
Corona svedese	9,1782
Corona slovacca	33,351
Franco svizzero	1,6751
Corona islandese	86,72
Corona norvegese	7,7210
Kuna croata	7,3440
Rublo russo	35,5980
Nuova lira turca	1,7179
Dollaro australiano	1,5688
Dollaro canadese	1,3763
Yuan cinese	10,7632
Dollaro di Hong Kong	11,1659
Rupia indonesiana	13117,57
Won sudcoreano	1306,57
Ringgit malese	4,8184
Dollaro neozelandese	1,8779
Peso filippino	63,167
Dollaro di Singapore	2,0898
Baht tailandese	45,572
Rand sudafricano	9,4923

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A09369-07A09368-07A09367

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della delibera n. 161 adottata in data 16 giugno 2007 dall'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani - ONAOSI.

Con ministeriale n. 24/IX/0015641/OSI-L-39 del 17 ottobre 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 161 adottata dalla giunta esecutiva dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) in data 16 giugno 2007, concernente «Ospiti dei Convitti, dei Centri Universitari di Perugina, nonché delle Case Vacanze - Disciplina».

07A09349

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.-127/2007-2818bis del 24 ottobre 2007 è stato concesso, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, lo smaltimento delle scorte, su richiesta della ditta Mayne Pharma S.r.l. dei seguenti medicinali nelle confezioni indicate, revocati con determinazione n. aRM - 127/2007-2818 dell'11 settembre 2007:

farmaco: ATROPINA SOLFATO MAYNE PHARMA;

confezioni:

A.I.C. n. 030052043 - 100 fiale 0,5 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030052031 - 50 fiale 0,5 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030052029 - 5 fiale 0,5 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030052017 - fiala 0,5 mg/1 ml;

farmaco: LIDOCAINA CLORIDRATO MAYNE PHARMA;

confezioni:

A.I.C. n. 030066031 - «200 mg/10 ml soluzione iniettabile» 100 fiale;

A.I.C. n. 030066029 - «200 mg/10 ml soluzione iniettabile» 50 fiale;

A.I.C. n. 030066017 - «200 mg/10 ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio dei medicinali è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con la determinazione n. aR.M.-128/2007-2818bis del 24 ottobre 2007 è stato concesso, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, lo smaltimento delle scorte, su richiesta della ditta Mayne Pharma S.r.l. del seguente medicinale nelle confezioni indicate, revocato con determinazione n. aRM - 128/2007-2818 dell'11 settembre 2007:

farmaco: ADRENALINA MAYNE PHARMA;

confezioni:

A.I.C. n. 030048084 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 100 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030048072 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030048060 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030048058 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030048045 - «0,5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 100 fiale;

A.I.C. n. 030048033 - «0,5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 50 fiale;

A.I.C. n. 030048021 - «0,5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

A.I.C. n. 030048019 - «0,5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio del medicinale è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con la determinazione n. aRM - 159/2007-2176 del 24 ottobre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Biodue S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

farmaco: NEO CORTOFEN;

confezione: A.I.C. n. 019619016 - pomata g 30;

farmaco: ATOACTIVE;

confezione: A.I.C. n. 022105023 - pomata 30 g.

07A09361-07A09362-07A09360

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Iperpro».

Con la determinazione n. aRM - 158/2007-40 del 24 ottobre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: IPERPRO;

confezioni:

A.I.C. n. 032942082 - «XL 8 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse;

A.I.C. n. 032942070 - «XL 8 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse;

A.I.C. n. 032942068 - «XL 8 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 032942056 - «XL 4 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse;

A.I.C. n. 032942043 - «XL 4 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse;

A.I.C. n. 032942031 - «XL 4 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 032942029 - «4 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 032942017 - «2 mg compresse» 30 compresse.

07A09359

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

Regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno sottratti al diritto di accesso e di quelli per i quali l'accesso è differito, in attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 4 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni - Revisione del regolamento adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 5 del 26 luglio 2005.

Si rende noto che nella seduta del 19 giugno 2007 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino con delibera n. 5 ha adottato il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno sottratti al diritto di accesso e di quelli per i quali l'accesso è differito, in attuazione dell'art. 24, commi 2 e 4, della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni - Revisione del regolamento adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 5 del 26 luglio 2005.

In considerazione delle modifiche normative intervenute a partire dal luglio 2005, si è ritenuto dover procedere alla revisione del precedente regolamento, adottato dal Comitato istituzionale nella seduta del 26 luglio 2005.

Il regolamento è stato rivisto alla luce del nuovo art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, nonché, tenendo conto della peculiarità di parte della documentazione prodotta e/o posseduta dall'Autorità in virtù del decreto legislativo n. 195 del 19 agosto 2005 attuativo della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Il testo del regolamento è disponibile sul sito www.autoritadibacino.it

07A09351

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-257) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.